



A. MENARINI
INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

di

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

CODICE ETICO

Aggiornato come da delibera del CdA del 24 febbraio 2026

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. - SEDE: VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - TEL. +39 055 56801 - FAX +39 055 582771 - PEC: menarini@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE €150.000.000,00 I.V. - C. F. / P. IVA E REG. IMPRESE 00395270481 - R.E.A. FIRENZE 7874

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. è l'azienda capogruppo del Gruppo Menarini. Visita il sito internet WWW.MENARINI.COM



Indice

1. Introduzione	5
2. Il Codice Etico di Menarini IFR	6
2.1. <i>Struttura e modifiche del Codice Etico</i>	<i>6</i>
2.2. <i>Gli strumenti di autoregolamentazione del Gruppo recepiti nel Codice Etico.....</i>	<i>7</i>
2.3. <i>Fonti esterne di riferimento cui il Codice Etico si conforma</i>	<i>10</i>
2.4. <i>Destinatari del Codice Etico.....</i>	<i>11</i>
3. Principi e regole di comportamento trasversali.....	14
a) Responsabilità e rispetto delle leggi	14
b) Correttezza, professionalità, efficienza.....	15
c) Spirito di servizio	15
d) Trasparenza	15
e) Imparzialità	16
f) Integrità.....	16
g) Inclusione	17
h) Conflitti di interesse	17
i) Ripudio della corruzione in Italia ed all'estero.....	17
j) Ripudio della corruzione nei rapporti con i privati.....	19
k) Rigore nei rapporti con gli esponenti della P.A.	20
l) Lealtà e correttezza nei rapporti con le stazioni appaltanti.....	20
m) Diligenza negli adempimenti tributari	21
n) Antiriciclaggio.....	21
o) Ripudio delle organizzazioni criminali	22
p) Ripudio di ogni forma di terrorismo.....	23
q) Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.....	23
r) Tutela dell'ambiente	25
s) Fattori Environmental, Social, Governance (ESG)	26
t) Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico	26
u) Tutela del lavoro	26
v) Integrità nelle operazioni commerciali e nella Supply Chain	27
w) Diligenza ed efficienza nell'utilizzo dei beni aziendali.....	27



x)	Corretto utilizzo dei sistemi informatici	28
y)	Tutela della Sicurezza delle Informazioni e dei dati	29
z)	Corretto utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale	30
aa)	Corretto utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti	30
bb)	Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale	31
cc)	Tutela della reputazione della Società ed utilizzo responsabile dei Social Media	31
dd)	Riservatezza delle informazioni	32
ee)	Tutela della privacy	33
4.	Principi e regole di comportamento nei rapporti con dipendenti e collaboratori	34
a)	Valore delle risorse umane	34
b)	Responsabilità negli obiettivi aziendali e valorizzazione etica del merito	34
c)	Valore della formazione	34
d)	Correttezza nella selezione del personale	35
e)	Rispetto delle norme in materia di permesso di soggiorno dei lavoratori	35
f)	Tutela della personalità individuale	35
5.	Principi e regole di comportamento nei rapporti con i pazienti	37
6.	Principi e regole di comportamento nei rapporti con il socio maggioritario, con il Mercato e con i concorrenti	38
a)	Tutela nei rapporti con il socio maggioritario e con il Mercato	38
b)	L'informazione societaria e le informazioni "price sensitive"	38
c)	Divieto di manipolazione di mercato	39
d)	Tutela del capitale sociale e dei creditori	39
e)	Tutela nei rapporti con i concorrenti	40
f)	Controllo e trasparenza contabile e fiscale	41
g)	Tutela della trasparenza nelle transazioni finanziarie e commerciali	42
7.	Principi e regole di comportamento nei rapporti con Istituzioni, Autorità e Associazioni	43
a)	Correttezza, integrità e collaborazione nei rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche	43
b)	Le organizzazioni politiche e sindacali e la promozione delle attività "non profit"	43
8.	Principi e regole di comportamento nei rapporti con clienti, fornitori e consulenti	45
a)	Rapporti con i clienti	45
b)	Correttezza delle informazioni e comunicazioni verso i clienti	45



c)	Qualità e sicurezza nei servizi erogati	45
d)	Responsabilità nei confronti dei fornitori e dei consulenti.....	46
e)	Adeguate selezione e qualificazione dei fornitori e dei consulenti.....	46
9.	9. Controllo interno.....	48
10.	L'attuazione e il controllo sul rispetto del Codice Etico	49
10.1.	<i>La diffusione e la formazione sul Codice Etico</i>	<i>49</i>
10.2.	<i>Efficace attuazione del Codice Etico</i>	<i>50</i>
10.3.	<i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>51</i>
10.4.	<i>Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni.....</i>	<i>52</i>
10.5.	<i>Segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico</i>	<i>52</i>
10.6.	<i>Politica di non ritorsione</i>	<i>53</i>
	CODICE ETICO	55
	Appendice	55
1.	Introduzione	56
a)	L'informazione scientifica diretta.....	56
b)	Manifestazioni congressuali, visite ai lavoratori aziendali, corsi di aggiornamento e investigator meetings .	60
c)	Rapporti con i professionisti del settore sanitario, con le organizzazioni sanitarie e le terze parti.....	71
d)	La trasparenza dei trasferimenti di valore, gli operatori sanitari, le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei pazienti e i pazienti esperti	79
<i>I.</i>	<i>OBBLIGO DI TRASPARENZA.....</i>	<i>79</i>
<i>II.</i>	<i>PUBBLICAZIONE DEI DATI SU BASE INDIVIDUALE E AGGREGATA.....</i>	<i>80</i>



1. Introduzione

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (“**Menarini IFR**”, “**Azienda**” o “**Società**”) è una società italiana, con sede a Firenze (FI), operante nel *business* farmaceutico e dedita alla commercializzazione di farmaci e prodotti OTC, nonché la Capogruppo del Gruppo MENARINI (di seguito, anche, “**MENARINI**” o il “**Gruppo**”).

MENARINI è un gruppo industriale di livello internazionale, attivo principalmente nei settori farmaceutico e diagnostico, nei quali opera con il contributo di oltre 17.000 dipendenti presenti in 140 Paesi del Mondo. L'operato del Gruppo si fonda su cinque pilastri strategici: l'eccellenza delle soluzioni terapeutiche, l'etica come principio cardine, la dedizione all'innovazione scientifica, la centralità della persona e l'impegno verso la sostenibilità ambientale. MENARINI è, infatti, in prima linea nel promuovere la salute pubblica attraverso il puntuale rispetto dei principi di buona pratica clinica e la condivisione responsabile dei risultati dei propri studi clinici, anche in coerenza con i *Principles for Responsible Clinical Trial Data Sharing* espressi dalle associazioni delle imprese del farmaco Europea e Statunitense, EFPIA e PhRMA.

Annoverando alcuni degli studiosi e dei ricercatori tra i più citati a livello mondiale, la ricerca MENARINI si concentra su patologie ancora irrisolte nel campo oncologico e degli anti-infettivi, con particolare *focus* sulle malattie rare.

Un ulteriore punto di forza del Gruppo Menarini, inoltre, è la collaborazione con partner internazionali, con l'obiettivo di creare sinergie che portino a soluzioni, prodotti farmaceutici e servizi all'avanguardia nel settore della salute.

L'elevata responsabilità e rilevanza sociale dei settori in cui opera, unitamente alla molteplicità di interessi e contesti socio-economici con cui l'Azienda interagisce, impongono il costante e proattivo impegno di tutte le parti coinvolte, a vario titolo, nelle attività della Società, per assicurare che le stesse vengano svolte nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nella primaria salvaguardia del diritto alla cura dei pazienti e nel rispetto dei legittimi interessi di clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui MENARINI è presente con le proprie attività.



2. Il Codice Etico di Menarini IFR

Il Codice Etico adottato da Menarini IFR (di seguito, anche solo “**Codice**”) raccoglie, definisce ed esplica tutti i valori, i principi generali e le regole comportamentali che devono informare l’attività aziendale, cui la stessa Società riconosce valore etico positivo e a cui debbono conformarsi tutti coloro che operano nel contesto aziendale del Gruppo, secondo i canoni dell’integrità, della lealtà e della correttezza.

Tali valori, infatti, non assumono valenza esclusivamente morale, ma anche un’importanza fondamentale per garantire la stessa continuità d’azione della Società in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (“**Decreto**”) in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

Il rispetto del Codice Etico è, dunque, funzionale al contrasto di qualsiasi condotta illecita o scorretta che possa esporre a rischi sanzionatori la Società.

Il rispetto dell’etica aziendale, inoltre, è essenziale per lo sviluppo dell’organizzazione aziendale e dei rapporti tra il Personale e coloro che a vario titolo collaborano con la Società, nonché tra il Personale ed il pubblico in generale. Esso contribuisce, quindi, a rendere efficaci le politiche e i sistemi di controllo messi a punto dalla Società e influisce e orienta i comportamenti che eventualmente sfuggano ai sistemi di controllo.

Il raggiungimento di questo obiettivo, naturalmente, richiede l’assoluto rispetto delle previsioni normative, regolamentari e deontologiche vigenti in Italia e nei Paesi nei quali la Società opera, a tutela degli interessi legittimi di tutti gli *stakeholders*: clienti, soci, cittadini, dipendenti, operatori sanitari, fornitori, partners commerciali etc.

L’osservanza del Codice Etico è, inoltre, condizione imprescindibile per il buon funzionamento, l’affidabilità, la reputazione di Menarini IFR nei confronti dello Stato, dell’opinione pubblica, della classe medica e degli operatori sanitari in generale.

2.1. Struttura e modifiche del Codice Etico

Il presente Codice Etico è strutturato in modo da garantire una visione organica e coerente dei principi, delle norme di comportamento e dei meccanismi di attuazione che regolano l’agire di Menarini IFR.



Dopo un'introduzione generale, appena sopra compendiata, il Codice illustra le fonti di riferimento interne ed esterne, nonché i soggetti destinatari delle sue previsioni.

Seguono le sezioni dedicate ai principi e alle norme di comportamento generali, applicabili a tutte le attività, nonché quelle dedicate ai rapporti con i diversi *stakeholder* (dipendenti, collaboratori, pazienti, soci, mercato, istituzioni, clienti, fornitori e consulenti).

La parte conclusiva è, invece, dedicata all'integrazione del Codice nel sistema di controllo interno della Società, alle modalità di attuazione e diffusione del Codice, alle procedure di segnalazione e alle misure conseguenti alle eventuali violazioni.

Giova segnalare che il presente Codice Etico, che – come anticipato – costituisce parte integrante del Modello adottato dalla Società, rappresenta la versione rivisitata e ampliata del Codice in vigore già dal 2004 e periodicamente aggiornata (da ultimo, nel 2022).

Il Codice è, difatti, sottoposto a continue modifiche, integrazioni ed implementazioni. L'Organo competente ad apportare tali modifiche è il Consiglio di Amministrazione, mediante specifiche delibere consiliari, adottate anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni eventualmente provenienti dall'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV") della Società.

2.2. Gli strumenti di autoregolamentazione del Gruppo recepiti nel Codice Etico

MENARINI ha adottato una serie di strumenti di autoregolamentazione societaria atti a tutelare l'etica d'impresa e a contrastare ogni condotta illecita che possa trovare espressione nell'operato aziendale del Gruppo Menarini.

Tali strumenti – di seguito elencati e brevemente descritti, ma alla cui consultazione integrale (anche a mezzo *online*, cliccando su <https://myportal.menarini.net/it>) si rimanda – costituiscono parte integrante del presente Codice e, nel complesso, del Modello.

I valori, i principi e le regole di comportamento formalizzati in tali documenti devono, dunque, essere scrupolosamente rispettati da tutti i Destinatari e l'inottemperanza a tali previsioni costituisce una violazione del Modello tale da esporre i soggetti ritenuti responsabili delle condotte non conformi a tutte



le conseguenze sanzionatorie previste nel Sistema Disciplinare, nel rispetto dei principi ivi previsti.

a) Global Code of Conduct

Il *Global Code of Conduct* (Codice di Condotta Globale), che enuncia i valori che ispirano l'operato di Menarini IFR e di tutte le società del Gruppo MENARINI nel mondo, è articolato in una serie di previsioni concepite per la tutela:

- dell'integrità nella conduzione del *business*;
- della tutela dei Dipendenti;
- dell'attenzione verso i pazienti;
- della integrità nella gestione delle informazioni e nella protezione degli *asset* societari;
- della responsabilità nei confronti del pubblico e della comunità;
- della cultura dello "*speak up*" volta a incoraggiare la trasmissione di segnalazioni *whistleblowing*.

In particolare, molte delle previsioni del Codice di Condotta Globale sono concepite per contrastare la corruzione in ogni sua forma ed accezione e rispondono appieno ai requisiti di conformità con la più importante legislazione internazionale in materia (UK *Bribery Act* – FCPA).

b) Global Code of Business Practice

Il *Global Code of Business Practice* illustra *standard* etici e requisiti di comportamento delle principali attività svolte in riferimento ai farmaci, quali le interazioni con gli operatori sanitari, con i pazienti e i consumatori, o le attività di consegna dei campioni gratuiti e delle donazioni.

c) Global Third Parties' Code of Conduct

Il *Global Third Parties' Code of Conduct* compendia i valori e i principi, cui le Terze Parti devono aderire, volti alla tutela:

- dell'etica nella conduzione del business;
- della tutela dei diritti umani e del lavoro;
- della tutela della qualità;



- della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
- dell'effettività del sistema di norme etiche e disciplinari adottato dalla Società, tramite la previsione di canali di segnalazione anonima delle violazioni.

d) Global Policies

Menarini IFR, quale Capogruppo di un gruppo industriale di livello internazionale, si è anche dotata di un sistema di *Global Policies*.

Le *Global Policies* recepiscono i valori, i principi e le regole di comportamento cui la Società ed il Gruppo si ispirano, come declinati nel Menarini *Global Code of Conduct* e nel presente Codice Etico, e definiscono le linee guida da seguire nell'esercizio e svolgimento dell'attività d'impresa.

Per la rilevanza e l'attinenza dei temi trattati con riferimento alle aree ed attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto rilevanti ai fini del Decreto, si citano in questa sede, a titolo non esaustivo, alcune tra le *Global Policies* ritenute di particolare interesse, ovvero:

- *Global Anti-Bribery Policy;*
- *Global Policy on Ethical Relationships with Third Party Intermediaries;*
- *Global Trade Compliance Policy;*
- *Field Force Variable Salary Policy;*
- *Global Conflict of interest Policy;*
- *Global Corporate Compliance Training Policy;*
- *Global Policy on Confidentiality;*
- *Global Policy on AI Systems;*
- *Global Data protection Governance Model;*
- *Global Policy on Social Media;*
- *Global Data Protection Governance Model;*



- *Global Policy on Health, Safety, Environment and Energy;*
- *Global Whistleblowing Policy.*

Il rispetto delle *Global Policies* è obbligatorio per tutti i dipendenti di tutte le società del Gruppo MENARINI e per i terzi con cui le Società contrattano in Italia e all'estero.

2.3. Fonti esterne di riferimento cui il Codice Etico si conforma

Il presente Codice Etico si ispira e conforma ai principali standard etici, deontologici e di autoregolamentazione elaborati dalle associazioni di categoria e dagli organismi rappresentativi del settore di appartenenza, con particolare riferimento ai principi e alle linee guida promosse da Farmindustria (associazione di cui fa parte anche Menarini IFR).

In particolare, il Codice è stato elaborato in conformità a:

- principi indicati nelle Linee Guida 231 di Confindustria (cui Farmindustria – associazione, come anticipato, di riferimento di Menarini IFR – partecipa) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da ultimo aggiornate nel giugno 2021;
- Codice Deontologico di Farmindustria, da ultimo aggiornato nel febbraio 2025 (esso, in particolare, codifica i principi etici e le norme comportamentali che devono informare i rapporti tra le industrie farmaceutiche, nonché tra queste ultime ed il mondo scientifico e sanitario);
- "*Documento per l'individuazione di Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.L.vo 231/01 nel settore farmaceutico*", edito da Farmindustria e da ultimo aggiornato nel settembre 2023;
- "*Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica*", edito, anch'esso, da Farmindustria e da ultimo aggiornato nel 2022.
- Codice Deontologico EFPIA (*European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations*);
- Codice Deontologico IFPMA (*International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations*).



Tali fonti esterne costituiscono un quadro di riferimento fondamentale per assicurare che i principi e i comportamenti delineati nel Codice siano coerenti con le migliori prassi nazionali e internazionali, nonché con i criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità che caratterizzano l'industria farmaceutica.

Ciò premesso, in considerazione della particolare rilevanza e centralità che il Codice Deontologico di Farindustria riveste nel sistema di autoregolamentazione del settore, la Società ha ritenuto opportuno, oltre a recepirne integralmente i principi, **tradurre tali regole nell'ambito della propria operatività, attraverso la predisposizione di un'apposita Appendice al presente Codice Etico.**

In tale Appendice, difatti, sono riportate e adattate – in coerenza con la propria organizzazione e con le specificità delle attività svolte – le disposizioni, le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nel Codice Deontologico di Farindustria.

L'Appendice deve, pertanto, ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico, costituendone un'estensione applicativa e un elemento essenziale per l'attuazione dei principi di integrità, eticità e trasparenza che ispirano l'operato della Società nel settore farmaceutico.

2.4. Destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico è vincolante per:

- soci, amministratori, Sindaco Unico (di seguito, anche “**Organi Sociali**”);
- componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Revisore;
- dipendenti, *ivi* compresi i dirigenti apicali e non (di seguito denominati “**Personale**”);
- tutti coloro che, pur non essendo dipendenti della Società, operano direttamente o indirettamente per la stessa (e.g. agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partners commerciali, società cui determinate attività sono assegnate in *outsourcing*, Medico Competente) - (di seguito, per i principi e le regole a loro specificamente applicabili, “**Terzi Destinatari**” o, al singolare, “**Terzo Destinatario**”);



(di seguito, congiuntamente, “Destinatari” o, al singolare, “Destinatario”).

Tutti i Destinatari, per quanto di propria competenza, devono dunque osservare i valori, i principi e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice.

Compete, inoltre, a tutti i Destinatari, con particolare riguardo agli amministratori e ai dirigenti, promuovere i valori, i principi e le regole di comportamento contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia e la coesione nella Società.

A titolo meramente esemplificativo, il *management* dell'Azienda è tenuto ad osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo il valore economico dell'impresa ed il benessere dei propri dipendenti, clienti, fornitori e della Comunità.

Pertanto, alla luce della delicatezza e centralità del ruolo rivestito, agli Organi Sociali è specificatamente richiesto di:

- tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le istituzioni pubbliche in generale, le autorità regolatorie e di controllo, con i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale;
- tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- garantire una partecipazione assidua ed informata alle rispettive adunanze ed attività;
- assicurare la condivisione della *mission* aziendale e l'esercizio dello spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo nella consapevolezza del ruolo rivestito.

Il Codice deve ispirare anche le attività svolte all'estero dalla Società pur nel debito rispetto delle differenze esistenti sotto il profilo normativo, sociale ed economico.

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento ovvero con le procedure che disciplinano le attività aziendali.



A. MENARINI
INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE

A. MENARINI IFR
Codice Etico

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. - SEDE: VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - TEL. +39 055 56801 - FAX +39 055 582771 - PEC: menarini@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE €150.000.000,00 I.V. - C. F. / P. IVA E REG. IMPRESE 00395270481 - R.E.A. FIRENZE 7874

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. è l'azienda capogruppo del Gruppo Menarini. Visita il sito internet WWW.MENARINI.COM

Mod. 05/2023-1



3. Principi e regole di comportamento trasversali

La presente sezione delinea i principi etici e le norme di comportamento di carattere trasversale, applicabili in via generale a tutte le attività e ai rapporti della Società.

Essi costituiscono il fondamento dell'agire quotidiano all'interno dell'organizzazione e rappresentano il riferimento costante per garantire la correttezza, la trasparenza e la responsabilità nelle relazioni professionali e istituzionali.

L'osservanza di tali principi e di tali regole costituisce una condizione essenziale per la tutela della reputazione e dell'integrità della Società, nonché per il mantenimento della fiducia dei soggetti con cui esso interagisce — quali clienti, collaboratori, fornitori, enti pubblici e privati, e la collettività nel suo complesso.

Giova, inoltre, ribadire che in nessun caso la convinzione di agire a vantaggio di Menarini IFR giustifica comportamenti in contrasto con i principi e le regole del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

a) Responsabilità e rispetto delle leggi

I Destinatari si impegnano a rispettare:

- tutte le normative vigenti in Italia ed in tutti Paesi con i quali la Società intrattiene rapporti o svolge attività;
- le disposizioni emanate dalle associazioni di categoria, con particolare riferimento al Codice Deontologico di Farmindustria (a tal riguardo, si veda l'Appendice al presente Codice Etico).

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alle proprie funzioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali rischi di non conformità e, se del caso, richiedere supporto alle funzioni aziendali competenti.

In nessuna circostanza è consentito perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi, dei principi etici o delle norme deontologiche. Tale divieto si applica indistintamente sia alle attività svolte sul territorio nazionale, sia a quelle connesse a rapporti o operazioni di carattere internazionale.



b) Correttezza, professionalità, efficienza

I Destinatari, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure adottate dalla Società, sono tenuti a svolgere le loro prestazioni con diligenza, correttezza, efficienza, sfruttando al meglio la loro professionalità ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti che gravano su di loro.

Il perseguimento del profitto societario deve sempre essere subordinato al rispetto del principio di correttezza.

A ciascun Destinatario sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. L'efficienza della gestione che Menarini IFR persegue è raggiunta attraverso il contributo professionale e organizzativo che ciascuna delle risorse umane assicura nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza, onestà.

La Società persegue l'efficienza gestionale nel costante rispetto dei più elevati standard qualitativi, privilegiando — ove necessario — la qualità rispetto alla mera economicità della gestione.

Menarini IFR, sotto diverso profilo, si impegna altresì a:

- salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali, nonché a gestire il proprio patrimonio ed i propri capitali, adottando tutte le cautele necessarie a garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- assicurare un dialogo continuativo e trasparente con le altre società del Gruppo, nel rispetto della loro autonomia.

c) Spirito di servizio

I Destinatari devono orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento degli obiettivi aziendali primari, volti a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività, la quale deve poter beneficiare dei migliori *standard* di qualità.

d) Trasparenza

Le informazioni diffuse, sia all'interno che all'esterno della Società, devono essere caratterizzate da veridicità, accuratezza e completezza.



Ogni operazione o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile per un periodo non inferiore a dieci anni.

In particolare, ciascuna operazione o transazione deve essere adeguatamente registrata e consentire la ricostruzione del processo decisionale, autorizzativo e attuativo.

Ogni operazione deve inoltre essere corredata da un idoneo supporto documentale, tale da permettere in ogni momento l'effettuazione di controlli volti a verificare le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché l'identificazione del soggetto che ha disposto, eseguito, registrato o verificato la stessa.

La Società si impegna altresì a garantire il diritto alla conoscenza e, conseguentemente, la massima trasparenza in relazione ai rapporti eventualmente instaurati con imprese produttrici e altri soggetti operanti nel settore della salute — quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rapporti aventi ad oggetto trasferimenti di valore per finalità commerciali, promozionali o di sviluppo di prodotti.

A tal fine, la Società si impegna ad adeguarsi alle disposizioni normative nazionali emanate per garantire la massima trasparenza nelle relazioni tra imprese e operatori del settore sanitario, nonché per assicurare un'efficace prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.

e) Imparzialità

Menarini IFR condanna ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute, sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi incluse le terze parti.

f) Integrità

Menarini IFR condanna e non consente alcuna azione di violenza o minaccia, anche solo psicologica, in quanto tale e ove finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusi i principi deontologici codificati nel presente Codice.



g) Inclusione

La Società promuove un ambiente di lavoro equo, accogliente e collaborativo, in cui ogni persona possa contribuire liberamente, nel rispetto della dignità, delle differenze individuali e delle pari opportunità.

I Destinatari sono tenuti, dunque, a ispirare la propria condotta ai principi di inclusione, rispetto e valorizzazione delle diversità, riconoscendo che tali valori costituiscono un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per la creazione di valore sociale.

h) Conflitti di interesse

I Destinatari devono evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interessi – effettivo o potenziale – con la Società, nonché qualunque attività che possa interferire con la capacità di assumere in modo imparziale decisioni nell'interesse della Società e nel rispetto delle norme del presente Codice.

In particolare, la Società vieta la nomina, in qualità di propri rappresentanti, di soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, che intrattengano rapporti di parentela o che siano comunque strettamente legati a persona in grado di poter influenzare illecitamente le decisioni di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione o delle persone politicamente esposte o dei loro familiari.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, agli organi competenti, in aderenza alle previsioni stabilite nel Modello in materia di segnalazioni. Dette comunicazioni dovranno essere precise e dovranno specificare la natura, i termini e l'origine del vantaggio. In attesa delle decisioni societarie sul punto, gli interessati si asterranno dal compiere qualsiasi operazione per conto della Società.

Devono, inoltre, essere evitate tutte le situazioni nelle quali un Destinatario possa trarre vantaggi o benefici indebiti da opportunità conosciute in ragione della propria attività lavorativa o professionale.

i) Ripudio della corruzione in Italia ed all'estero

Menarini IFR vieta espressamente qualsiasi forma di corruzione, favoritismo, comportamento collusivo o sollecitazione, anche attraverso promesse di vantaggi personali, nei confronti di qualunque soggetto che ricopre la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o di chi, in qualsiasi modo, sia



ricostituibile all'alveo delle funzioni esercitate dalla Pubblica Amministrazione e/o da enti che ne costituiscono espressione, per via di un controllo diretto o indiretto da parte di enti pubblici.

I rapporti intercorrenti con pubblici funzionari e con le "persone politicamente esposte", ovvero con i loro familiari e/o con le "persone strettamente legate" ad esse, così come definite dal D.Lgs. 231/2007, devono essere condotti dai Destinatari nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del presente Codice, e devono essere ispirati alla massima correttezza ed integrità, evitando anche solo di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni o richiedere trattamenti di favore.

Sono vietati pagamenti illeciti nei rapporti con le istituzioni o con i pubblici funzionari, ivi compresi i loro familiari e le persone strettamente legate ad esse. Tutti i Destinatari debbono astenersi dal riconoscere o promettere qualsiasi forma di utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di remunerare l'esercizio della loro funzione pubblica e/o il compimento di atti contrari ai loro doveri d'ufficio.

Inoltre, tutti i Destinatari devono categoricamente astenersi dall'accettare, offrire, promettere o farsi promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego, diffusione di informazioni riservate, o a mezzo di attività – anche commerciali – direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, con le "persone politicamente esposte", con i loro familiari e comunque con le persone strettamente e notoriamente legate ad esse, volti ad influenzare le loro decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Atti di cortesia e omaggi in favore di tali soggetti sono ammessi solo quando siano di modico valore, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e, in ogni caso, da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con enti direttamente o indirettamente controllati dalla Pubblica Amministrazione, il dipendente o la funzione che, in virtù delle mansioni svolte o dei poteri attribuiti, ponga in essere richieste, gestione e/o amministrazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, rimborsi provenienti dallo Stato o da altro Ente Pubblico, è tenuto ad esercitare i propri poteri esclusivamente ai fini per cui sono stati conferiti, ad avvalersi delle altre funzioni previste dalle procedure aziendali, a mantenere una documentazione accurata di ogni operazione che assicuri la



massima trasparenza e chiarezza degli accordi e delle relative movimentazioni di denaro.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il Personale è tenuto ad assicurare la massima collaborazione. La Società vieta qualsiasi comportamento idoneo o finalizzato a ostacolare l'attività di indagine o di accertamento delle Autorità competenti, inclusa qualsiasi condotta volta a indurre soggetti chiamati a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a fornire dichiarazioni mendaci.

Tali prescrizioni valgono anche nei rapporti che intercorrono con coloro che, nell'ambito di altri Stati, o di organizzazioni internazionali, esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In ogni caso, i rapporti con gli interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati in forza di specifiche deleghe e procure.

La Società può utilizzare consulenti, procuratori o soggetti terzi quali propri rappresentanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione solo se siano previamente e debitamente autorizzati a tale scopo e, in ogni caso, limitatamente al compimento di specifiche operazioni.

j) Ripudio della corruzione nei rapporti con i privati

Menarini IFR, vietando ogni forma di corruzione, ritiene che sia un valore fondamentale ed imprescindibile che i rapporti intercorrenti con i privati (fornitori, concorrenti, clienti, consulenti, partner commerciali ecc.), tra gli Amministratori ed i dipendenti e tra i dipendenti stessi della Società siano fondati sulla base della massima lealtà, integrità, correttezza e buona fede.

In particolare, nei rapporti fra soggetti privati e nei rapporti tra il Personale, è vietato:

- sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto della Società, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà in generale;
- promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a soggetti che svolgono funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo



all'interno della Società o per conto di un'entità del settore privato, affinché compiano o omettano un atto in violazione di un dovere.

I divieti di cui sopra riguardano vantaggi di qualsiasi natura siano essi per la Società e/o per sé stessi e/o per terzi. È vietato anche solo l'accordo a prescindere dal fatto che l'atto in violazione dei propri doveri d'ufficio venga effettivamente omesso o compiuto.

È possibile elargire/accettare regali di modico valore, purché nel rispetto delle procedure aziendali e laddove la condotta non sia finalizzata ad influenzare il ricevente.

k) Rigore nei rapporti con gli esponenti della P.A.

La Società impronta i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione ai principi di legalità, ufficialità, trasparenza, tracciabilità e correttezza etica e professionale, vietando in modo assoluto qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente configurare pratiche corruttive, indebite pressioni o conflitti di interesse. È fatto divieto a dipendenti, dirigenti, collaboratori e soggetti che agiscono per conto della Società di offrire, promettere, richiedere o accettare denaro, utilità o vantaggi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, al fine di influenzare decisioni, atti o attività della Pubblica Amministrazione. Ogni interazione con esponenti pubblici deve essere strettamente connessa a finalità istituzionali o contrattuali legittime, svolta da soggetti espressamente autorizzati e documentata in modo completo e veritiero, nel rispetto delle normative vigenti nonché delle disposizioni del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

l) Lealtà e correttezza nei rapporti con le stazioni appaltanti

L'attività posta in essere da Menarini IFR ed il suo stesso oggetto sociale fanno sì che la Società assuma una specifica responsabilità, anche etica, nei confronti dei propri committenti pubblici.

Per attuare e rispettare al meglio l'impegno etico nei confronti dei committenti pubblici, la Società si impegna ed effettivamente garantisce:

- di partecipare con la massima correttezza alle gare pubbliche;
- di non porre in essere nessuna condotta che possa alterare il corretto svolgimento delle gare.



È fatto divieto assoluto di corrispondere denari, regalie o dispensare altre forme di benefici allo specifico fine di alterare in qualsiasi modo l'esito di una gara di appalto. Si richiama espressamente quanto già sancito nei principi etici generali.

m) Diligenza negli adempimenti tributari

La Società attribuisce massima importanza al rigoroso rispetto delle normative fiscali e tributarie, riconoscendo che la corretta gestione degli obblighi tributari costituisce un elemento fondamentale di trasparenza, integrità e responsabilità aziendale.

Allo scopo di garantire la trasparenza, la correttezza, la completezza e la tempestività degli adempimenti tributari (inerenti agli obblighi dichiarativi, al calcolo delle imposte ed al versamento delle stesse), il Personale è tenuto a svolgere adeguati controlli nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali, nonché a partecipare alle attività di formazione concernenti dette finalità.

È richiesta una costante cooperazione e collaborazione del Personale facente capo alle diverse funzioni coinvolte ai fini degli adempimenti fiscali e contabili (nonché in relazione ai relativi pagamenti) al fine di consentire alla Società il rispetto di ogni normativa contabile e fiscale applicabile.

Il Personale è inoltre tenuto a collaborare e cooperare con i funzionari dell'Amministrazione finanziaria ove questi facciano espressamente richiesta di ottenere chiarimenti in relazione ad ogni adempimento fiscale e contabile tenuto dalla Società; a tal fine, il Personale deve archiviare la documentazione fiscale e la documentazione contabile sottesa in modo da poter agevolare, ove necessario, l'Amministrazione finanziaria nella ricostruzione a posteriori del proprio operato.

n) Antiriciclaggio

Menarini IFR persegue l'obiettivo della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone tutti gli strumenti idonei a contrastare i fenomeni del riciclaggio, della ricettazione e di fattispecie limitrofe, quali l'autoriciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi condotta che possa implicare o determinare il coinvolgimento, diretto o indiretto, in operazioni idonee a comportare o favorire il riciclaggio di proventi criminali o illeciti nell'interesse o a vantaggio della Società.



In particolare, è fatto obbligo al Personale di:

- formalizzare per iscritto degli incarichi conferiti – con l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite – con riferimento alla fornitura di servizi;
- assicurare, per il tramite di tutte le funzioni competenti, il controllo della regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti, verificando anche la corrispondenza tra il soggetto al quale è intestato l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- effettuare controlli sui flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni infragruppo) con le società del Gruppo;
- rispettare i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
- definire i criteri di valutazione delle offerte sulla base dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner, nonché di richiedere ed ottenere tutte le informazioni necessarie;
- garantire la massima trasparenza in caso di conclusione di accordi/*joint venture* finalizzati alla realizzazione di investimenti;
- garantire la massima tracciabilità di operazioni aventi ad oggetto beni, valori o capitali che coinvolgano oltre al Personale della Società, anche professionisti esterni (*inter alia*, commercialisti, consulenti finanziari).

o) Ripudio delle organizzazioni criminali

Menarini IFR ripudia qualsiasi forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale, e si impegna, a tal fine, a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

A tal fine, la Società adotta tutte le misure idonee a prevenire qualsiasi rischio di coinvolgimento, proprio



o del proprio Personale, in relazioni o attività, di qualunque natura o forma — anche sotto il profilo della mera assistenza o collaborazione — con soggetti appartenenti o riconducibili a organizzazioni criminali.

p) Ripudio di ogni forma di terrorismo

Menarini IFR ripudia qualsiasi forma di terrorismo e si impegna ad adottare, nello svolgimento della propria attività, ogni misura necessaria a prevenire qualunque rischio di coinvolgimento della Società in fatti o attività di matrice terroristica.

A tale scopo, la Società si prefigge l'obiettivo di non instaurare, mantenere o intrattenere alcun rapporto — né di natura lavorativa, né commerciale — con persone fisiche o giuridiche coinvolte, anche solo potenzialmente, in fatti di terrorismo, ed inoltre si impegna a non finanziare, sostenere o agevolare azioni o iniziative riconducibili al terrorismo o alla sua promozione.

q) Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori

Menarini IFR si prefigge con il massimo impegno la finalità di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. La Società si impegna a individuare e prevenire i rischi legati allo svolgimento della propria attività di impresa, ponendosi l'obiettivo di contrastare i rischi alla fonte e di garantirne la rimozione ovvero garantire, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

A tale scopo, la Società, di pari passo con il proprio sviluppo ed il progresso tecnologico, adotta le misure più idonee ad eliminare i rischi connessi all'esercizio della propria attività di impresa garantendo locali salubri e scegliendo procedimenti e materiali volti ad attenuare gli eventuali rischi che questi comportano sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In ogni caso la Società si impegna a valutare attentamente gli eventuali rischi residui allo scopo di mitigare al massimo le loro possibili conseguenze.

I Destinatari, per parte loro, devono garantire il rispetto delle seguenti regole:

- adottare comportamenti sicuri durante il lavoro, ovvero operare nel rispetto dei regolamenti aziendali, delle procedure, delle istruzioni operative, delle norme di prevenzione in generale e del presente Codice Etico;
- evitare comportamenti pericolosi per sé o per gli altri;
- rispettare gli ordini indicati dai superiori gerarchici o dal Datore di Lavoro;



- rispettare i compiti e le attribuzioni operative assegnate;
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al Datore di Lavoro o al Dirigente o al Preposto;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la loro sicurezza o quella di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente;
- prestare la massima collaborazione alle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione;



- collaborare, con comportamenti responsabili e nel rispetto delle regole aziendali, nel caso di allarme per una situazione d'emergenza;
- maturare la piena consapevolezza in merito all'attuazione del Modello, collaborando con le figure responsabili al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.

Per quanto concerne specificamente i Terzi Destinatari, essi sono parimenti tenuti a:

- adottare comportamenti sicuri durante le loro attività, ovvero operare nel rispetto delle procedure aziendali, delle istruzioni ricevute, delle norme di prevenzione in generale e del presente Codice;
- rispettare la segnaletica aziendale;
- rispettare le condizioni contrattuali che regolamentano il rapporto tra le parti;
- nel caso di contratti d'appalto, d'opera o somministrazione, rispettare le indicazioni di prevenzione scaturite dalle attività di cooperazione e coordinamento tra le parti e le procedure aziendali volte a regolamentare l'esecuzione degli stessi.

r) Tutela dell'ambiente

Menarini IFR riconosce alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale e si impegna a non perseguire, né direttamente né indirettamente, alcun vantaggio che possa derivare dalla violazione della normativa ambientale o dal risparmio economico a scapito della corretta gestione ambientale.

La Società è fortemente impegnata ad affrontare e gestire in modo strutturato le tematiche ambientali, attraverso politiche di medio periodo e programmi formalizzati. In questo campo gli obiettivi sono, da un lato, il costante perfezionamento dei comportamenti e degli *asset* aziendali nell'ottica della piena conformità alla legislazione vigente e, dall'altro, lo sviluppo coordinato di un sistema di gestione e di rendicontazione ambientale che evidenzii sia le *performance* già raggiunte sia i progressi che saranno conseguiti nel tempo.

In tutte le proprie decisioni e pratiche operative, i Destinatari devono, dunque, considerare la tutela degli ecosistemi, della biodiversità e del benessere animale come valori essenziali.

A tal fine, i Destinatari debbono rispettare, in particolare, le prescrizioni di cui al Testo Unico Ambientale



(D.Lgs. 152/2006).

s) Fattori Environmental, Social, Governance (ESG)

Menarini IFR considera di fondamentale importanza l'integrazione dei fattori di natura ambientale, sociale e di *governance* (c.d. fattori "**Environmental, Social, Governance**" o "**ESG**") nello svolgimento dell'attività aziendale, in considerazione dell'impatto che essa esercita sul territorio e sulla comunità di riferimento.

In particolare, sposando lo spirito del Gruppo, la Società riconosce la sostenibilità ambientale e sociale come una priorità strategica, ponendosi l'obiettivo di assicurare la tutela della salute e del benessere dei pazienti tramite la promozione di comportamenti responsabili nei confronti dei propri *stakeholders*, dell'ambiente, dei partner e dei fornitori.

In tale prospettiva, Menarini IFR si impegna ad integrare le proprie strategie e i propri processi aziendali con elementi di sostenibilità socio-ambientale, nonché a realizzare o sperimentare iniziative ed investimenti sostenibili a beneficio di pazienti e clienti, seguendo *standard* internazionali riconosciuti.

t) Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico

I Destinatari si astengono dal porre in essere attività che possano costituire violazione delle norme poste a presidio del patrimonio di rilevanza e/o interesse culturale o paesaggistico.

Le attività aziendali, qualora impattanti su un contesto ambientale soggetto a vincolo paesaggistico, culturale o artistico di pregio, sono quindi condotte nel pieno rispetto delle norme, anche di natura tecnica, di riferimento.

u) Tutela del lavoro

Menarini IFR tutela e promuove la dignità, la libertà e la valorizzazione del lavoro.

L'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare della Società deve essere sempre esercitato garantendo la tutela della dignità, della salute, della riservatezza e della professionalità dei lavoratori.

Menarini IFR ripudia ogni forma di sfruttamento del lavoro e condanna ogni forma di assunzione o impiego di manodopera che speculi sullo stato di bisogno dei lavoratori, o che, in qualsiasi modo,



comprometta i diritti fondamentali della persona.

Il Personale deve essere assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Durante le fasi di assunzione, i candidati devono ricevere in modo chiaro e completo tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro, in conformità alla normativa vigente.

Menarini IFR, inoltre, informa il lavoratore in merito all'utilizzo di strumenti decisionali o di monitoraggio automatizzati rilevanti per le diverse fasi del rapporto di lavoro, conformemente alla normativa in materia di protezione di dati personali e di tutela del lavoratore.

Nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante agenzie, la Società assicura che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

v) Integrità nelle operazioni commerciali e nella Supply Chain

Menarini IFR condanna e ripudia ogni forma di attività illecita connessa al commercio, all'importazione o all'esportazione di beni o materiali.

La Società si impegna a garantire la piena tracciabilità, autenticità e conformità doganale e fiscale dei propri prodotti e materiali, adottando sistemi di controllo che impediscano il contrabbando, il traffico non autorizzato o la distribuzione di prodotti non conformi alle normative nazionali e internazionali.

Inoltre, la Società non intrattiene, né direttamente né indirettamente, rapporti commerciali o collaborazioni con soggetti sottoposti a restrizioni commerciali, sanzioni internazionali, misure di embargo o altre limitazioni imposte da autorità nazionali o sovranazionali competenti.

Ciascun Destinatario è tenuto a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento che possa configurare una violazione delle normative doganali, fiscali o di commercio estero, contribuendo alla tutela dell'integrità aziendale e della salute pubblica.

w) Diligenza ed efficienza nell'utilizzo dei beni aziendali

I Destinatari sono tenuti ad operare con diligenza, efficienza e senso di responsabilità per tutelare e valorizzare le risorse e i beni aziendali, utilizzandoli esclusivamente per finalità connesse alla propria funzione aziendale e nell'interesse della Società.



È dovere dei Destinatari evitare qualsiasi uso improprio, abusivo o personale delle risorse aziendali, inclusi strumenti informatici, dispositivi elettronici, reti telematiche e credenziali di accesso.

È altresì vietato consentire a terzi l'uso non autorizzato dei beni o delle infrastrutture aziendali.

x) Corretto utilizzo dei sistemi informatici

Menarini IFR si prefigge l'obiettivo di garantire l'utilizzo corretto e responsabile dei servizi informatici e/o telematici, in conformità con la normativa vigente (in particolare in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, *privacy* e diritto d'autore) ed in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, tutelando gli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche.

La Società, a tale scopo, si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nel massimo rispetto delle normative vigenti e della *privacy* dei soggetti coinvolti, nonché in modo da assicurare che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, così da impedire indebite intromissioni.

La Società, in particolare, vieta:

- l'introduzione abusiva nei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico;
- la produzione di documenti informatici falsi, sia privati che pubblici, aventi efficacia probatoria;
- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- la sottrazione, la riproduzione, la diffusione o la consegna abusiva di codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- il caricamento, sui sistemi aziendali, di software presi a prestito o non autorizzati;
- effettuare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.



I computer e gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società devono essere utilizzati unicamente per scopi aziendali; conseguentemente, la Società si riserva il diritto di verificare che il contenuto dei computer e il corretto utilizzo degli strumenti informatici rispettino le procedure aziendali. È altresì vietato inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, nonché di ricorrere ad espressioni linguistiche non conformi allo stile della Società, o comunque a un linguaggio non appropriato.

y) Tutela della Sicurezza delle Informazioni e dei dati

La Società riconosce la Sicurezza delle Informazioni come parte integrante della propria responsabilità etica e sociale, nonché come presupposto essenziale per la tutela dei dati, la continuità operativa e la fiducia degli *stakeholder*.

In coerenza con le norme della Direttiva (UE) 2022/2555 (“**NIS2**”), come anche implementate in Italia, e con le disposizioni della Legge n. 90/2024 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, la Società ha adottato un Modello Organizzativo e Operativo di Governance per la Sicurezza delle Informazioni per disciplinare tutte le aree dell'organizzazione e per garantire la protezione di tutte le informazioni gestite dalla Società, incluse quelle gestite attraverso i sistemi di *Information Technology (IT)* e di *Operational Technology (OT)*.

In particolare, attraverso un processo costante di analisi delle minacce e di valutazione dei rischi, la Società identifica i potenziali impatti su sistemi, dati e infrastrutture critiche, assicurando l'adozione di misure preventive e correttive adeguate. Le misure di controllo comprendono interventi tecnici, organizzativi e procedurali volti a mitigare i rischi, a proteggere l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni e a preservare la funzionalità dei processi aziendali in ogni circostanza.

Ciascun Destinatario è tenuto a contribuire attivamente alla protezione dei sistemi informativi, adottando comportamenti diligenti e rispettando le politiche aziendali in materia di sicurezza.

In tal senso, la formazione continua e la consapevolezza del rischio rappresentano strumenti essenziali per consolidare una cultura condivisa della sicurezza digitale.



z) Corretto utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale

Nell'ambito dei propri processi, Menarini IFR promuove un utilizzo etico, responsabile e trasparente dei sistemi di intelligenza artificiale ("IA"), assicurando che essi siano impiegati unicamente per finalità lecite e coerenti con i valori aziendali e con il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

A tal fine, Menarini IFR promuove la formazione continua del personale sull'uso consapevole delle tecnologie digitali e di intelligenza artificiale, incoraggiando un approccio basato sulla responsabilità, sulla trasparenza e sull'innovazione etica.

I Destinatari, dunque, devono utilizzare i sistemi di IA in modo da non compromettere la sicurezza e l'integrità delle informazioni aziendali, evitando la condivisione o il trattamento di dati riservati in strumenti non autorizzati dalla Società.

Ciascun Destinatario è tenuto altresì a prevenire ogni forma di abuso, manipolazione o distorsione algoritmica che possa ledere la dignità umana e/o influire negativamente sui processi decisionali.

La Società si impegna, inoltre, a garantire che l'utilizzo di sistemi di IA avvenga nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale, assicurando che i contenuti, i dati o le opere utilizzati per l'addestramento o l'impiego degli algoritmi provengano da fonti legittime.

aa) Corretto utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

I Destinatari devono utilizzare carte di credito o di pagamento in modo lecito e corretto, astenendosi da qualsiasi forma di utilizzo improprio o indebito.

Tale obbligo si estende a qualsiasi altro documento o dispositivo che consenta il prelievo di denaro contante, l'acquisto di beni, la fruizione di servizi o, comunque, a ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Tutte le operazioni di pagamento, sia nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sia con soggetti privati, devono essere effettuate attraverso l'utilizzo di metodi tracciabili.



bb) Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

Menarini IFR opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi nonché in materia di diritto d'autore.

La Società garantisce altresì il corretto utilizzo dei software aziendali, assicurandosi che ogni programma informatico sia impiegato in conformità con le relative licenze d'uso e che non venga installato, duplicato o diffuso *software* privo di autorizzazione o copertura contrattuale.

I Destinatari sono tenuti a rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi, astenendosi dall'utilizzo non autorizzato o improprio di opere, invenzioni o segni protetti, nella consapevolezza che la violazione dei relativi diritti può comportare gravi conseguenze legali e reputazionali per la Società.

In particolare, la Società non permette l'utilizzo di *opere dell'ingegno* prive del contrassegno S.I.A.E. o comunque dotate di contrassegno alterato o contraffatto, nonché l'appropriazione, la riproduzione o la diffusione di programmi, banche dati, contenuti multimediali e, in generale, di opere dell'ingegno protette.

Parimenti, Menarini IFR proibisce qualsiasi attività di fabbricazione, commercializzazione o distribuzione di prodotti recanti marchi contraffatti, o coperti da brevetti o altri diritti esclusivi di terzi, salvo titolo legittimo.

cc) Tutela della reputazione della Società ed utilizzo responsabile dei Social Media

L'immagine e la reputazione di Menarini IFR rappresentano un patrimonio immateriale che i Destinatari sono tenuti a tutelare con comportamenti coerenti con i valori aziendali e rispettosi delle normative vigenti.

L'utilizzo dei social media da parte dei Destinatari deve avvenire con senso di responsabilità, tenendo conto che i contenuti condivisi in rete possono influire sull'immagine e sulla reputazione della Società.



È importante evitare la diffusione di informazioni riservate, dati non pubblici o contenuti che possano risultare offensivi, discriminatori o comunque lesivi nei confronti dell'organizzazione, dei colleghi o di terzi.

dd) Riservatezza delle informazioni

I Destinatari devono mantenere assoluta riservatezza, anche in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, su dati, notizie, e informazioni di cui vengono in possesso in funzione dei rispettivi ruoli. In particolare, devono evitare la diffusione di tali notizie o l'utilizzo di esse a fini speculativi propri o di terzi.

I Destinatari devono altresì trattare con assoluta riservatezza le informazioni e i dati afferenti ai ruoli strategici, alle funzioni ed ai processi sensibili, soprattutto allorché si tratti di funzioni e processi esposti a qualunque forma di sollecitazione esterna.

Ogni informazione, dato o documento di cui i Destinatari vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni nel contesto della Società è di proprietà esclusiva dell'Azienda. A titolo meramente esemplificativo, ogni idea, formula, tecnica, invenzione, programma e simili informazioni costituiscono informazioni confidenziali e di proprietà esclusiva di Menarini IFR. È, pertanto, fatto divieto di rivelare all'esterno simili informazioni senza espressa autorizzazione e di usarle per proprio personale vantaggio. Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, il Personale, in particolare, è tenuto a:

- raccogliere e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente riconducibili alla funzione svolta;
- operare nel rispetto delle procedure interne di gestione e protezione dei dati;
- conservare i dati stessi, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici sicuri (e.g. password), in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nei limiti delle procedure e/o con le autorizzazioni previste;
- verificare la presenza di vincoli di riservatezza sulle informazioni riguardanti i Terzi Destinatari e, se del caso, ottenere il loro consenso.



Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note solo nei confronti dell'OdV o dell'autorità giudiziaria.

ee) Tutela della privacy

Menarini IFR tutela la *privacy* dei Destinatari e di tutti i soggetti in cui entra in relazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, Menarini IFR adotta le misure organizzative, tecniche e procedurali idonee a garantire la tutela dei dati personali, in coerenza con i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

Il Personale è tenuto a mantenere rapporti trasparenti e collaborativi con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, assicurando il rispetto degli obblighi di notifica, comunicazione e consultazione, oltre che di ogni altra prescrizione normativa vigente, nonché a garantire l'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite dal Garante stesso o dei divieti e delle inibizioni da questo eventualmente adottati.



4. Principi e regole di comportamento nei rapporti con dipendenti e collaboratori

a) Valore delle risorse umane

Le risorse umane costituiscono il principale fattore su cui si basa lo sviluppo aziendale.

La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascun individuo, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Menarini IFR riconosce che l'elevata competenza, l'impegno e la dedizione dei propri collaboratori costituiscono elementi essenziali e determinanti per il perseguimento degli obiettivi della Società.

Per tale ragione, la Società promuove la crescita e lo sviluppo professionale del Personale, favorendo l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, e tutelando l'integrità morale, fisica e psicologica del Personale.

b) Responsabilità negli obiettivi aziendali e valorizzazione etica del merito

Gli obiettivi aziendali di Menarini IFR sono focalizzati su risultati possibili, specifici, concreti, misurabili e relazionati con il tempo previsto per il loro raggiungimento, in modo da garantire trasparenza e sostenibilità, ed evitando, invece, di indurre comportamenti illeciti o contrari ai principi etici del presente Codice.

Menarini IFR si impegna affinché il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti di incentivazione e l'accesso a ruoli o incarichi superiori siano legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali, in particolare, la capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali con comportamenti e competenze organizzative improntate ai principi etici di riferimento della Società, indicati nel presente Codice.

c) Valore della formazione

Menarini IFR riconosce la formazione come valore indispensabile per accrescere le competenze del Personale ed il valore dell'impresa, garantendo la creazione di opportunità di sviluppo e di crescita



professionale mediante affiancamenti, *training* e strumenti formativi adeguati.

d) Correttezza nella selezione del personale

Menarini IFR condanna ogni forma di raccomandazione, clientelismo o favoritismo.

La selezione del Personale è effettuata valorizzando la massima professionalità tecnica, l'integrità morale e la capacità di agire in conformità ai principi etici ed alle regole di comportamento sanciti dal presente Codice.

e) Rispetto delle norme in materia di permesso di soggiorno dei lavoratori

Menarini IFR fonda la propria attività sul pieno rispetto della legge e sulla tutela della dignità di ogni persona che presta la propria opera all'interno o in favore della Società.

In tale prospettiva, la Società considera il rispetto delle normative in materia di immigrazione e soggiorno dei lavoratori stranieri condizione imprescindibile per l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione.

In particolare, il Personale è tenuto a:

- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che i lavoratori provenienti da Paesi Terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che anche tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

f) Tutela della personalità individuale

Menarini IFR riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, coercizione o discriminazione.

La Società promuove il rispetto della persona nell'ambiente di lavoro e si impegna a diffondere una cultura organizzativa basata su rispetto reciproco, ascolto e valorizzazione delle diversità.



A. MENARINI
INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE

A. MENARINI IFR
Codice Etico

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. - SEDE: VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - TEL. +39 055 56801 - FAX +39 055 582771 - PEC: menarini@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE €150.000.000,00 I.V. - C. F. / P. IVA E REG. IMPRESE 00395270481 - R.E.A. FIRENZE 7874

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. è l'azienda capogruppo del Gruppo Menarini. Visita il sito internet WWW.MENARINI.COM

Mod. 05/2023-1



5. Principi e regole di comportamento nei rapporti con i pazienti

L'attività d'impresa posta in essere da Menarini IFR fa sì che la Società assuma una specifica responsabilità, anche etica, nei confronti dei pazienti.

Per attuare e rispettare al meglio l'impegno etico nei confronti dei pazienti, Menarini IFR si impegna e, effettivamente, profonde il massimo sforzo nel settore della ricerca, anche al fine di sviluppare soluzioni medico scientifiche e terapeutiche il più possibile soddisfacenti per i pazienti stessi.

In particolare, Menarini IFR si impegna a:

- garantire ai pazienti la messa in commercio di prodotti altamente specializzati che costituiscono il frutto di studi scientifici avanzati;
- rispettare i principi nazionali ed internazionali che tutelano la Buona Pratica di Fabbricazione (GMP) e di distribuzione (GDP). In particolare, la GMP indica un insieme di norme che fissano i criteri tecnici e metodologici necessari a garantire la qualità del prodotto fabbricato, mentre la GDP si riferisce alle norme volte ad assicurare la qualità dei farmaci lungo la catena della distribuzione;
- mettere in commercio prodotti esclusivamente funzionali alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei pazienti;
- valutare i prodotti con particolare attenzione agli aspetti di *safety*;
- richiedere al Personale, nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli esperti di porre in essere studi funzionali alla tutela delle esigenze di cura dei pazienti, nel rispetto della loro libertà e dignità;
- segnalare tempestivamente qualsiasi circostanza che possa compromettere la sicurezza o l'affidabilità dei prodotti.



6. Principi e regole di comportamento nei rapporti con il socio maggioritario, con il Mercato e con i concorrenti

a) Tutela nei rapporti con il socio maggioritario e con il Mercato

Menarini IFR assicura un equo bilanciamento tra i poteri del *management* e gli interessi del socio maggioritario e di tutti gli *stakeholder*, garantendo la massima trasparenza e conoscibilità da parte del Mercato delle decisioni gestionali e degli eventi societari.

La Società definisce, attua e aggiorna progressivamente un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta, volto a disciplinare la struttura organizzativa interna, i rapporti con i soci e le relazioni con i terzi, in conformità con gli *standard* più evoluti di *corporate governance* nel contesto nazionale e internazionale.

Tale impostazione mira a rafforzare la reputazione di affidabilità e trasparenza della Società, favorendo la fiducia del Mercato e degli *stakeholder*.

Menarini IFR si impegna, inoltre, a garantire ai soci la possibilità di partecipare consapevolmente alle decisioni di loro competenza, attraverso informazioni tempestive, complete e comprensibili, nel pieno rispetto della normativa applicabile.

b) L'informazione societaria e le informazioni "price sensitive"

Menarini IFR assicura la corretta gestione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate (c.d. "*price sensitive*"), assicurando che siano trattate con la massima riservatezza dal Personale e nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Tutti i Destinatari devono, infatti, astenersi categoricamente dallo sfruttare, per il vantaggio economico proprio o di terzi, le informazioni privilegiate di cui sono a conoscenza per ragioni relative all'ufficio prestato, nonché dal divulgare indebitamente tali informazioni e/o dal raccomandarne lo sfruttamento a terze parti.



c) Divieto di manipolazione di mercato

La Società promuove una competizione fondata su qualità, ricerca ed etica, riconoscendo che il rispetto delle regole di mercato è condizione essenziale per garantire ai pazienti l'accesso a terapie sicure, efficaci e innovative.

È vietato ai Destinatari qualsiasi comportamento, anche attuato mediante l'impiego di sistemi di IA, in grado di integrare una condotta di manipolazione di mercato, ed in particolare di:

- diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici, anche mediante l'utilizzo di IA, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari scambiati in mercati regolamentati.
- compiere operazioni idonee a fornire falsi segnali sul reale valore dello strumento finanziario, così da indurre gli altri partecipanti al mercato in reazioni capaci, nel loro insieme, di produrre ulteriori variazioni dei prezzi.

d) Tutela del capitale sociale e dei creditori

Menarini IFR fonda la propria condotta sulla salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, sulla tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società e, in genere, sulla trasparenza e la correttezza delle operazioni della Società sotto il profilo economico e finanziario.

I Destinatari, per quanto di loro spettanza, sono pertanto tenuti a:

- assicurare pieno rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne di riferimento;
- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- condurre eventuali operazioni di liquidazione della Società avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, distribuendoli ai soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.



In particolare, con riferimento alla formazione del bilancio, Menarini IFR considera la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione. Ciò esige che siano approfondite la validità, l'accuratezza, la completezza delle informazioni di base per le registrazioni nella contabilità.

Conseguentemente, non è consentito alcun occultamento di informazioni né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari da parte del *management* e dei soggetti sottoposti alla loro direzione e controllo. Pertanto, tutti i Destinatari impegnati nel produrre, processare, contabilizzare tali informazioni sono responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci della Società.

Ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e, per ogni registrazione, vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Più nel dettaglio, ogni operazione deve essere adeguatamente documentata e registrata in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

e) Tutela nei rapporti con i concorrenti

Menarini IFR riconosce il valore di una concorrenza leale e trasparente quale elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato e si impegna a operare nel pieno rispetto della normativa antitrust e dei principi di correttezza professionale. Nei rapporti con i concorrenti è fatto divieto assoluto di porre in essere intese, accordi o pratiche concordate, anche informali, aventi ad oggetto o per effetto la limitazione o l'alterazione della concorrenza, quali, a titolo esemplificativo, la fissazione dei prezzi, la



ripartizione dei mercati, il coordinamento delle strategie commerciali o lo scambio di informazioni sensibili. La Società si astiene altresì da comportamenti denigratori, ingannevoli o idonei a trarre indebito vantaggio a danno dei concorrenti e tutela la riservatezza delle informazioni proprie e di terzi, evitando l'utilizzo di dati ottenuti in modo illecito o non conforme ai principi di cui al presente Codice Etico. Ogni interazione con i concorrenti deve essere improntata a trasparenza, legittimità e autonomia decisionale, nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole di mercato e dei valori di integrità e responsabilità che guidano l'azione della Società.

f) Controllo e trasparenza contabile e fiscale

Tutti gli atti relativi alla gestione di Menarini IFR devono essere rappresentati in modo chiaro, completo e veritiero nella contabilità, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

Tutte le operazioni compiute sono ispirate ai seguenti principi:

- legittimità sotto il profilo sostanziale e formale;
- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili.

Le procedure aziendali interne regolamentano lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica, inclusi i rimborsi spese a Personale, collaboratori esterni a vario titolo e/o professionisti, dalle quali devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi o utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

La documentazione contabile deve, inoltre, facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici.

In ogni caso, i pagamenti aziendali da corrispondere dovranno essere esclusivamente commisurati alla prestazione e alle modalità indicate nel contratto e non potranno essere effettuati nei confronti di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale.

La documentazione fiscale deve attenersi e fondarsi sulle risultanze contabili; deve corrispondere ai principi sopra citati e deve altresì essere facilmente rintracciabile, ordinata ed archiviata secondo criteri



logici per tutta la durata prevista dalla normativa vigente.

L'uso di fondi aziendali per fini illegali o impropri è severamente proibito. A nessuno e per nessun motivo dovranno essere corrisposti pagamenti non basati su transazioni aziendali adeguatamente autorizzate o, in ogni caso, elargite forme illegali di remunerazione.

La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste – quali, ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, oneri – venga effettuato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di formazione e valutazione del bilancio. La Società previene in tal modo la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per operazioni inesistenti.

È vietata indiscriminatamente qualunque forma di offerta o accettazione di denaro o altra utilità volta all'alterazione dei documenti contabili e fiscali societari.

È contrario alla politica dell'Azienda e alla legge porre in essere operazioni simulate o per il tramite di soggetti interposti ovvero transazioni prive di valide ragioni economiche ovvero poste in essere per fini elusivi, abusivi o evasivi.

La Società si impegna a vigilare sulle operazioni volte all'alienazione di beni appartenenti al Gruppo al fine di garantire che, in costanza di pendenze tributarie, sia impedita qualunque condotta finalizzata alla sottrazione al pagamento delle imposte.

g) Tutela della trasparenza nelle transazioni finanziarie e commerciali

Menarini IFR si impegna a garantire che tutti i rapporti di natura finanziaria da essa intrattenuti anche con soggetti operanti a livello internazionale avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Società si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie a verificare l'affidabilità di tali operatori, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti con la Società. Nondimeno, la Società fonda la propria gestione societaria sulla massima trasparenza anche in tutte le transazioni commerciali.



7. Principi e regole di comportamento nei rapporti con Istituzioni, Autorità e Associazioni

a) Correttezza, integrità e collaborazione nei rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche

Menarini IFR persegue l'obiettivo della massima integrità, correttezza e trasparenza nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche, le Autorità competenti (regolatorie, giudiziarie, amministrative) e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali.

Fermo restando quanto già sancito nei principi etici generali, Menarini IFR si impegna altresì ad adottare, nel rispetto della normativa vigente, ogni misura idonea a prestare la collaborazione richiesta da tali soggetti istituzionali, nonché a fornire alle stesse tutte le informazioni richieste, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva.

La Società riconosce il valore della funzione giudiziaria e amministrativa, vietando ogni comportamento finalizzato o idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, qualsiasi condotta diretta ad ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Sono altresì proibite pratiche di negoziazione e/o rinegoziazione del prezzo dei farmaci fondate su dati o indici non corrispondenti al vero.

b) Le organizzazioni politiche e sindacali e la promozione delle attività “non profit”

Menarini IFR si astiene da qualsiasi forma di sostegno, diretto o indiretto, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, nonché ai loro rappresentanti o candidati.

La Società, inoltre, si astiene altresì dal finanziamento di associazioni, manifestazioni o congressi aventi finalità di propaganda politica.

Menarini IFR riconosce, invece, contributi e liberalità a favore di enti e organizzazioni aventi finalità



sociali, morali, scientifiche e culturali, purché le relative iniziative siano conformi ai principi del presente Codice e della legge, oltre che preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate ai sensi delle procedure aziendali di riferimento.



8. Principi e regole di comportamento nei rapporti con clienti, fornitori e consulenti

a) Rapporti con i clienti

Il Personale deve improntare i rapporti con i clienti – tra cui farmacisti, operatori sanitari, grossisti, enti ed istituzioni sanitarie – ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del presente Codice.

Nell'erogazione dei propri servizi e nella commercializzazione dei prodotti, la Società garantisce, inoltre, assoluta equità di trattamento tra tutti i clienti.

b) Correttezza delle informazioni e comunicazioni verso i clienti

Menarini IFR si impegna ad informare il cliente in modo completo ed esaustivo sulle caratteristiche, funzioni, costi e rischi del servizio offerto o del prodotto commercializzato.

In particolare, le comunicazioni, i contratti, i documenti ed ogni altra informazione rilasciata dovranno essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio chiaro;
- completi e veritieri, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini delle decisioni;
- rispettosi delle disposizioni di tutela della *privacy*.

c) Qualità e sicurezza nei servizi erogati

La qualità è considerata un valore fondamentale e irrinunciabile per il successo dell'impresa.

Le attività della Società devono quindi essere tese a garantire continuità e regolarità del servizio, omogeneità di trattamento per tutta l'utenza, miglioramento dell'efficienza dei servizi erogati e massima qualità delle materie prime utilizzate.

Menarini IFR si pone l'obiettivo di introdurre a tutti i livelli organizzativi ogni innovazione utile e possibile: tecnologica, organizzativa, gestionale e di processo.



d) Responsabilità nei confronti dei fornitori e dei consulenti

La Società impronta i rapporti con i fornitori e con i consulenti alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del presente Codice, nonché delle procedure interne.

In tali rapporti, devono, inoltre, essere assunti come obiettivi non solo la competitività delle loro prestazioni, ma anche l'assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, la concessione di pari opportunità, la correttezza, l'imparzialità, l'equità, la capacità di garantire pieno rispetto del presente Codice.

Quanto, in particolare, ai rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in generale, di forniture di beni o servizi, il Personale è tenuto a:

- osservare le procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e con i consulenti;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura dell'Azienda;
- osservare e far osservare le condizioni contrattualmente previste;
- favorire la collaborazione dei fornitori affinché siano costantemente soddisfatte le esigenze dei clienti dell'Azienda in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- privilegiare, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti e servizi forniti da imprese del Gruppo, purché a condizioni competitive;
- mantenere un dialogo aperto, leale e costruttivo con fornitori e consulenti;
- portare a conoscenza dei propri superiori gerarchici eventuali problemi insorti con i fornitori e i consulenti.

e) Adeguata selezione e qualificazione dei fornitori e dei consulenti

Allo scopo di garantire il rispetto dei principi etici sopra menzionati, la selezione e la qualificazione dei fornitori e dei consulenti devono avvenire secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili.



Tale processo, nel rispetto delle leggi vigenti e delle procedure adottate, si fonda su valutazioni documentate relative all'onorabilità etico professionale, all'affidabilità economico-finanziaria, alla competitività, alla qualità delle prestazioni erogate e/o dei servizi offerti, alla disponibilità di adeguate risorse, mezzi e strutture organizzative, nonché alle condizioni economiche praticate.

Nel processo di selezione non sono ammesse né tollerate pressioni o influenze indebite volte a favorire un fornitore o un consulente rispetto ad altri.



9. Controllo interno

È politica dell'Azienda promuovere, a tutti i livelli organizzativi, la consapevolezza dell'esistenza e dell'importanza dei controlli interni, nonché la diffusione di una cultura aziendale orientata all'esercizio concreto dei medesimi.

Con il proprio sistema di controllo interno, Menarini IFR persegue gli obiettivi generali di efficacia ed efficienza delle proprie operazioni, di salvaguardia dei beni e delle risorse aziendali, di osservanza delle leggi, dei regolamenti applicabili e delle procedure interne, nonché di affidabilità dei dati contabili e finanziari.

Il costante impegno nella promozione e nel rafforzamento dei controlli interni rappresenta, difatti, un elemento fondamentale della strategia di integrità e sostenibilità di Menarini IFR, nonché una condizione essenziale per la tutela della fiducia di pazienti, istituzioni e collettività.

Il Personale, in particolare, è tenuto a conoscere, rispettare e applicare le procedure aziendali che sono parte del sistema di controllo interno della Società e regolano i processi di cui sono responsabili o coinvolti.

Ogni livello organizzativo e ogni funzione aziendale sono peraltro investiti, nell'ambito delle proprie competenze, della responsabilità di contribuire alla realizzazione, al mantenimento e al costante miglioramento del sistema di controllo interno.

La Direzione *Corporate Internal Audit* della Società, nella sua attività di monitoraggio dei controlli interni, dispone di pieno e libero accesso ai dati e alla documentazione aziendale, e riporterà esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.



10. L'attuazione e il controllo sul rispetto del Codice Etico

10.1. La diffusione e la formazione sul Codice Etico

Menarini IFR si impegna a garantire la massima diffusione del presente Codice sia all'interno sia all'esterno della Società.

Con particolare riferimento agli Organi Sociali ed al Personale, la Società garantisce:

- la distribuzione del Codice a tutti i componenti degli Organi Sociali e a tutto il Personale;
- l'ausilio necessario per l'interpretazione e il chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice;
- la predisposizione di adeguati sistemi di verifica volti a garantire l'effettiva osservanza del Codice.

In particolare, le iniziative di formazione sui principi del Codice Etico sono promosse e monitorate dall'Organismo di Vigilanza, cui compete il controllo sull'efficace attuazione del Modello, in collaborazione con la Direzione *Global Training* di Menarini IFR.

Tali iniziative sono diversificate per contenuti e modalità, in considerazione del ruolo e delle responsabilità delle risorse interessate. La formazione sarà più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificati come c.d. "apicali" dal Decreto, nonché, in generale, per coloro che operano nei processi caratterizzati da un più elevato livello di rischio di commissione di reati ai sensi del Modello.

Con particolare riferimento ai Terzi Destinatari, e comunque a qualunque altro interlocutore esterno, la Società provvede altresì a:

- divulgare il Codice mediante i sistemi informativi aziendali;
- informare tali soggetti in merito agli impegni e agli obblighi imposti dal Codice Etico;
- esigere dagli stessi il rispetto del Codice Etico;
- far sottoscrivere clausole e/o comunque dichiarazioni contenute e/o comunque allegate ai relativi



contratti destinate, per un verso, a formalizzare l'impegno al rispetto del Decreto, del Modello e del Codice Etico e, per altro verso, a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale che verranno applicate a seguito della violazione di tale impegno. La Società cura, inoltre, la definizione ed il costante aggiornamento di tali clausole.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza della Società.

10.2. Efficace attuazione del Codice Etico

Al fine di garantire un'efficace attuazione del Codice, è richiesto, in particolare, alla Dirigenza aziendale di:

- adottare un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per il Personale;
- conoscere e rispettare scrupolosamente le previsioni di natura normativa, regolamentare e deontologica emanate nel settore farmaceutico e sanitario;
- garantire il rispetto delle leggi aventi ad oggetto la corretta e trasparente gestione societaria;
- indirizzare i dipendenti all'osservanza del Codice;
- operare affinché il Personale abbia sempre ben presenti i principi del Codice nella consapevolezza che la loro osservanza costituisce parte integrante della prestazione di lavoro.

Tutti i Destinatari devono, in ogni caso:

- astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle norme dettate dal Codice;
- evitare di porre in essere, originare o concorrere nella realizzazione di comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto;
- dare ausilio all'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- effettuare nei confronti dell'OdV le comunicazioni previste dal presente Codice;



- segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Codice Etico, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

A tali fini, i Destinatari possono, in qualsiasi momento, chiedere all'OdV chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del Codice, con riferimento alla conformità di determinati comportamenti ai principi del Codice e del Modello.

10.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo è affidato all'Organismo di Vigilanza.

Il controllo sull'efficace attuazione ed il rispetto del presente Codice – che, come già evidenziato, è parte integrante del Modello di Menarini IFR – spetta, dunque, anche all'OdV, il quale deve, per quanto qui di interesse:

- mettere a disposizione ogni possibile strumento conoscitivo e di supporto volto a favorire la corretta interpretazione e l'applicazione delle previsioni contenute nel Codice;
- monitorare la necessità di aggiornamento del Codice, formulando proposte di adeguamento e aggiornamento;
- promuovere e monitorare l'implementazione da parte della Società delle attività di comunicazione e formazione sul Codice;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle questioni di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, nonché alle presunte violazioni del Codice di cui venga a conoscenza;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Codice, verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.

L'OdV vigila, tra l'altro, sulla conformità del Sistema Whistleblowing alle previsioni di legge di cui al D.Lgs. 24/2023 (“**Whistleblowing**”) e sul suo corretto ed effettivo funzionamento, volto alla ricezione e gestione delle segnalazioni soggette alla disciplina del Whistleblowing.



Al fine di consentire all'OdV lo svolgimento delle suddette attività di vigilanza, la Società ha istituito flussi informativi periodici e ad evento verso l'Organismo di Vigilanza, che trovano regolamentazione e piena descrizione nello Statuto dell'OdV, parte integrante del Modello di Menarini IFR.

Alla ricezione di una segnalazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/2023, l'OdV è tenuto, in particolare, ad agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni. A tali fini, l'Organismo assicura la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, operando in modo da garantire il pieno rispetto dei dati personali del segnalante.

10.4. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni

La violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice Etico costituisce un fatto di particolare gravità, in quanto lede i valori fondamentali su cui si fonda l'integrità, la reputazione e l'affidabilità della Società.

Tali comportamenti sono pertanto sanzionati con la massima severità, nel rispetto delle disposizioni del Sistema Disciplinare dell'Azienda, al quale si rinvia integralmente.

10.5. Segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico

Qualora uno dei Destinatari venga a conoscenza di un fatto e/o di una circostanza idonei ad integrare possibili violazioni del Modello adottato dalla Società – ivi incluso del Codice Etico - e/o di possibili illeciti rilevanti ai sensi del Decreto (di seguito, anche, "**Violazione/i 231**"), lo stesso è tenuto, in ottemperanza alle previsioni di cui allo Statuto dell'Organismo di Vigilanza – anch'esso parte integrante del presente Modello – a darne tempestiva comunicazione all'Organismo medesimo.

In particolare, le Violazioni 231 possono essere inoltrate, anche in forma anonima:

- tramite casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: odvmenarini@menarini.it;
- via posta, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite, Via Sette Santi n. 3, 50123 FIRENZE (FI);



- attraverso il canale previsto dal Sistema *Whistleblowing* adottato dalla Società, accessibile dal presente (<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/107409/>) e compendiate nella Parte Generale del Modello di Menarini IFR, al cui contenuto si fa espresso rinvio.

10.6. Politica di non ritorsione

La Società vieta e sanziona, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema Disciplinare, qualsiasi comportamento ritorsivo, discriminatorio o penalizzante nei confronti di chiunque, in buona fede, segnali una una violazione del presente Codice, una violazione del Modello e/o un illecito rilevante ai sensi del menzionato decreto o, comunque, denunci o, una condotta potenzialmente illecita tramite l'apposito sistema di *whistleblowing* implementato dalla Società, come aggiornato, laddove tale segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023.

In nessun caso la presentazione di una segnalazione può costituire motivo di minacce, molestie, discriminazione, demansionamento, diniego di riconoscimento di eventuali *benefit*, sospensione, cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, il D.lgs. 24/2023 prevede per il segnalante la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione effettuata in conformità alle disposizioni di cui al predetto decreto. La norma garantisce, inoltre, la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria. Ove si dovesse scoprire che è stato adottato un comportamento ritorsivo nei confronti di un Destinatario del Codice che ha effettuato una Segnalazione Whistleblowing, verranno presi gli opportuni provvedimenti anche laddove dovesse emergere che la segnalazione effettuata in origine era infondata. In ogni caso, il Sistema Disciplinare prevede apposite sanzioni per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Chiunque pensi di essere oggetto di ritorsioni, o sia a conoscenza di comportamenti ritorsivi adottati nei confronti di altri, può effettuare una segnalazione tramite il Canale Corporate.

In quest'ultimo caso, il Gestore del Canale Corporate offre adeguato supporto al segnalante informandolo, *inter alia*, della facoltà di indirizzare la comunicazione delle ritorsioni subite ad ANAC affinché il diritto alle tutele e garanzie previste dalla normativa di cui al D.lgs. 24/2023 possa essere effettivamente garantito.



A. MENARINI
INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE

A. MENARINI IFR
Codice Etico

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. - SEDE: VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - TEL. +39 055 56801 - FAX +39 055 582771 - PEC: menarini@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE €150.000.000,00 I.V. - C. F. / P. IVA E REG. IMPRESE 00395270481 - R.E.A. FIRENZE 7874

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. è l'azienda capogruppo del Gruppo Menarini. Visita il sito internet WWW.MENARINI.COM

Mod. 05/2023-1



CODICE ETICO

Appendice



1. Introduzione

La presente Appendice al Codice Etico di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (“**Menarini IFR**”, “**Azienda**” o “**Società**”) è stata predisposta al fine di tradurre, nell’ambito dell’attività aziendale, le disposizioni, i principi e le regole di condotta contenuti nel Codice Deontologico di Farindustria, riconosciuto come riferimento centrale per l’intero comparto farmaceutico e come strumento di garanzia del corretto svolgimento delle attività industriali, promozionali e scientifiche.

L’Appendice rappresenta, pertanto, parte integrante del Modello, in quanto componente strutturale del Codice Etico – strumento, come noto, finalizzato ad assicurare che ogni rapporto e interazione della Società con i propri interlocutori, interni ed esterni, sia improntato ai più elevati standard di eticità, trasparenza, legalità e responsabilità professionale.

La presente Appendice deve ritenersi applicabile ai medesimi Destinatari del Codice Etico, i quali sono tenuti a conoscerne i contenuti e a conformarsi scrupolosamente alle disposizioni in essa contenute.

L’Appendice è, dunque, concepita come strumento di autoregolamentazione, volto a orientare i comportamenti quotidiani di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società, assicurando che le scelte aziendali e professionali siano sempre coerenti con i valori di correttezza, indipendenza e tutela della salute pubblica.

a) L'informazione scientifica diretta

I. PRINCIPI GENERALI

In via generale e con precipuo riferimento all’esigenza di prevenire la commissione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 (“**Decreto**”), nell’ambito dell’informazione scientifica diretta è fatto divieto ai dipendenti di Menarini IFR, ivi compresi i dirigenti apicali e non (di seguito denominati “**Personale**”) - per gli specifici profili inerenti all’attività e all’organizzazione di Menarini IFR - di porre in essere comportamenti o di realizzare iniziative - ivi inclusi il riconoscimento di incentivi di qualunque tipo o l’assegnazione di materiale didattico, scientifico o promozionale- non conformi al Codice Deontologico di Farindustria, alle Linee Guida relative



alle attività di informazione scientifica di Farindustria, alle procedure aziendali vigenti, ovvero volti - o comunque potenzialmente idonei - ad influenzare la libera determinazione degli operatori sanitari.

L'Azienda è responsabile dell'informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti e su quelli di cui detiene la concessione di vendita, anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti, agenti, agenzie, ecc.).

Il Personale deve verificare che i contenuti dell'informazione siano sempre documentati e documentabili e che non vi siano affermazioni esagerate, asserzioni universali e iperboliche, confronti non dimostrabili e privi di un'evidente base oggettiva.

Al Personale è fatto divieto di utilizzare e-mail, sistemi automatici di chiamata ed altri mezzi elettronici di comunicazione ai fini della diffusione del materiale promozionale, ad eccezione del caso in cui sia stato preventivamente acquisito il consenso documentabile del medico destinatario del materiale stesso.

II. IL MATERIALE INFORMATIVO

Menarini IFR assicura l'autonomia, l'indipendenza e l'alta levatura scientifica delle pubblicazioni specialistiche utilizzate nell'ambito dell'attività dell'informazione scientifico-farmaceutica.

A tal fine, al Personale è espressamente vietata qualsiasi forma di condizionamento, interpolazione, manipolazione che possa, anche solo astrattamente, compromettere l'indipendenza e l'obiettività scientifica dei contenuti delle pubblicazioni specialistiche, utilizzate come materiale informativo.

Il Personale è tenuto espressamente a verificare che il materiale informativo avente ad oggetto i prodotti messi in commercio da Menarini IFR, predisposto dalla Società per l'attività di informazione scientifica presso medici, faccia riferimento alla documentazione ufficiale fornita dall'Autorità all'atto della registrazione dei prodotti, ovvero a quella successivamente approvata dalla stessa in conformità alle norme di legge vigenti in materia.

Laddove l'attività di informazione venga effettuata avvalendosi di supporti di natura informatica, elettronica o telefonica, anche tramite terzi qualificati, dovranno essere pienamente rispettate le medesime previsioni normative individuate dalla legge vigente e dal Codice deontologico di Farindustria in materia di informazione scientifica, per quanto applicabile alla Società.



Il Personale è tenuto ulteriormente a verificare che:

- a prescindere dall'autorizzazione ministeriale, non siano comunque utilizzate affermazioni onnicomprensive quali "farmaco di elezione", "assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e "simili" e non siano utilizzate asserzioni categoriche secondo cui un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità;
- non siano sottaciuti gli eventuali effetti collaterali o rischi di tossicità delle specialità medicinali commercializzate;
- le citazioni scientifiche riflettano accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore;
- i testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche siano riprodotti integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte;
- non siano utilizzate citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell'autore.

Qualora Menarini IFR paghi o assicuri in altro modo o programmi la pubblicazione di materiale informativo su riviste, è espressamente vietato al Personale presentare tale materiale quale materiale editoriale indipendente.

I materiali relativi a medicinali ed al loro uso, aventi o meno natura promozionale, sponsorizzati da una società, devono chiaramente indicare che sono stati sponsorizzati da quella società.

III. IL MATERIALE PROMOZIONALE

Nel quadro dell'attività di informazione scientifica e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti, è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura.

Il materiale promozionale sponsorizzato da Menarini IFR e riguardante i farmaci e/o il loro uso deve avere valore trascurabile (in linea con la vigente legislazione nazionale e regionale), deve essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista.

È vietata al Personale l'offerta di incentivi di tipo economico finalizzati a compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni congressuali.



Il materiale promozionale destinato ai medici ed ai farmacisti è acquistato direttamente dalla Società a livello centrale, così come previsto dalle specifiche procedure aziendali.

IV. L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

È consentito cedere, a titolo gratuito, materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro non specificamente attinente al medicinale, purché si tratti di iniziative ad alto valore scientifico, finalizzate a qualificare le prestazioni terapeutiche. La distribuzione di tale materiale potrà avvenire solo in favore delle strutture sanitarie pubbliche ad eccezione del materiale avente un valore percepito trascurabile, ovvero inferiore ai 25,00 Euro, che potrà quindi essere distribuito direttamente al medico. Tale materiale è comunque acquistato dalla Società a livello centrale, così come previsto dalle specifiche procedure aziendali.

Per quanto concerne donazioni, comodati d'uso e atti di liberalità aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti alla professione medica, queste possono essere effettuate solo a favore di istituti universitari, ospedali, case di cura e Organizzazioni Sanitarie pubbliche operanti sul territorio (UCCP, Case della salute, MGI, PTA o simili) nel rispetto delle procedure amministrative dell'Ente e del quadro normativo che le norma.

Al di fuori dell'ambito delle sperimentazioni cliniche non sono consentite nei confronti delle sopracitate strutture donazioni o comodati d'uso aventi ad oggetto strumentazioni fungibili - con modalità d'uso diverse o alternative rispetto al fine diagnostico o terapeutico - quali smartphone, smartwatch, tablet o simili, da destinare ai medici per uso personale al di fuori delle strutture o da cedere ai pazienti.

V. LA PUBBLICITÀ DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI

Menarini IFR esige il rispetto della normativa e della regolamentazione in materia di pubblicità dei prodotti.

È categoricamente vietata al Personale qualsiasi forma di pubblicità o sollecitazione alla pubblicità, rivolta al pubblico, in forma diretta o indiretta, di specialità farmaceutiche soggette ad obbligo di prescrizione.

La pubblicità di medicinali verso il pubblico deve, inoltre, essere evidente e trasparente.



Per quanto concerne la pubblicità su giornali e riviste, Menarini IFR si attiene alla regola della trasparenza. Il Personale deve garantire la separazione tra informazione e pubblicità e assicurando al lettore l'immediata riconoscibilità del messaggio promozionale, in qualunque sua forma, sia essa redazionale o tabellare.

VI. I CAMPIONI GRATUITI

I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriberlo e devono essere consegnati esclusivamente per il tramite degli Informatori scientifici ("ISF"), previa richiesta scritta del medico recante data, timbro e firma dello stesso.

Gli ISF possono consegnare a ciascun medico 2 campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale, esclusivamente nei 18 mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di 8 campioni complessivi per ogni forma o dosaggio. Potranno inoltre essere consegnati non più di 4 campioni a visita entro il limite massimo di 10 campioni all'anno scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di 18 mesi.

Restano ferme le altre previsioni di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo n. 219/2006.

b) Manifestazioni congressuali, visite ai lavoratori aziendali, corsi di aggiornamento e investigator meetings

I. PRINCIPI GENERALI

Il Personale deve rispettare la normativa vigente, nonché le previsioni del Codice Deontologico di Farmindustria, limitatamente ai profili rilevanti per la Società, e delle procedure aziendali vigenti, nell'ambito di convegni, congressi e riunioni scientifiche su tematiche comunque attinenti all'impiego dei medicinali, che rappresentano occasione di incontro tra industria ed operatori sanitari e che sono rivolte ad una pluralità di partecipanti.

Nell'ambito della sponsorizzazione di manifestazioni congressuali ECM, in particolare, è fatto divieto di individuare e nominare direttamente o indirettamente i docenti relatori e i moderatori, nonché di interferire sui contenuti scientifici della stessa manifestazione congressuale, in conformità con la disciplina applicabile a tali tipologie di manifestazioni.



Limitatamente al caso di invito a manifestazioni congressuali ECM di medici specialisti dipendenti di enti pubblici o di strutture private convenzionate, l'invito, ancorché gestito dall'azienda sponsor, deve essere non nominativo ed inviato dall'Azienda all'ente pubblico/struttura privata convenzionata competente almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione congressuale ECM. L'invito potrà essere nominativo nei soli casi in cui l'indicazione dell'operatore sanitario sia richiesta dall'ente pubblico/struttura privata convenzionata alle cui dipendenze l'operatore sanitario presta la propria attività e per il quale l'ente prevede espressa autorizzazione. L'invito deve, inoltre, specificare le spese di ospitalità sostenute da parte della Società ed allegare il programma scientifico dell'evento. In caso di mancato riscontro da parte dell'ente pubblico/struttura privata convenzionata entro i 30 giorni precedenti alla realizzazione della manifestazione congressuale ECM, MENARINI IFR è tacitamente autorizzata ad invitare l'operatore sanitario dalla stessa individuato, fatte comunque salve eventuali previsioni più restrittive adottate dall'ente pubblico/struttura privata convenzionata alle cui dipendenze l'operatore sanitario presta la propria attività.

Il Personale, nell'invitare un medico ad un convegno o ad un congresso, deve acquisire, contestualmente all'adesione dello stesso a partecipare all'evento congressuale, anche il consenso espresso del medico al trattamento dei suoi dati personali (costituiti dal nominativo, dall'indicazione della specializzazione conseguita, dalla segnalata ottemperanza alle vigenti normative sull'obbligo di comunicazione alle strutture sanitarie di appartenenza della propria partecipazione sponsorizzata alle manifestazioni congressuali) ed all'eventuale comunicazione degli stessi dati al Comitato di Controllo di Farindustria al solo fine di consentire il controllo deontologico in occasione dello specifico convegno, congresso o simposio.

La partecipazione della Società alle manifestazioni congressuali deve essere connessa al ruolo da essa svolto nei settori della ricerca, sviluppo e informazione scientifica e deve essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità.

Non è consentita la realizzazione all'estero di convegni e congressi organizzati direttamente dalla Società a cui partecipino prevalentemente medici italiani.

Il rimborso del viaggio aereo potrà avere ad oggetto solo la classe economica ed il rimborso della permanenza potrà avvenire solo con riferimento ad alberghi massimo di quattro stelle.

L'Azienda non potrà comunque invitare lo stesso operatore sanitario a congressi, convegni, riunioni scientifiche più di due volte all'anno, a meno che non si tratti di relatori o moderatori o di iniziative locali ECM



organizzate in ambito ospedaliero che non comportino alcuna forma di ospitalità ad eccezione del coffee-break.

Non si applica inoltre il limite dei due inviti annui per quegli eventi formativi su particolari patologie, in caso di comprovata e dichiarata affermazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di potenziali crisi sanitarie oltre il IV grado di allerta. In tale ipotesi, la deroga è applicabile esclusivamente a quelle iniziative:

- destinate in via esclusiva all'aggiornamento dei medici sulla patologia;
- organizzate da strutture pubbliche;
- che si tengano presso le medesime strutture pubbliche;
- che abbiano acquisito crediti ECM;
- che non prevedano alcuna forma di ospitalità;
- per le quali sia stata inviata preventiva informazione a Farindustria.

Qualora Menarini IFR organizzi direttamente una manifestazione, corredando tale informazione, nel corso di un'eventuale istruttoria, con ragionevoli motivazioni di ordine scientifico, logistico ed organizzativo che hanno ispirato la scelta della località stessa.

In nessun caso è consentita l'organizzazione di iniziative scientifiche aventi anche finalità di tipo turistico.

È vietata l'organizzazione o la sponsorizzazione di eventi congressuali che si tengano o che prevedano l'ospitalità dei partecipanti in strutture che, per la tipologia dei servizi offerti, collidono con i principi del Codice Deontologico di Farindustria, come può verificarsi, a titolo esemplificativo, per: resort, navi, castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino, masserie, agriturismi, golf club, musei, stadi, acquari, strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al benessere o SPA.

Gli eventi realizzati attraverso lo strumento elettronico quale web meeting, e-meeting non potranno prevedere alcuna forma di ospitalità e non sono soggette ad alcun vincolo sotto il profilo della durata dei lavori.

Il Personale è tenuto ad attuare tali precetti ed a garantirne il rispetto.

L'invito di medici a convegni e congressi è subordinato all'esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e la specializzazione dei medici partecipanti.



L'obiettivo primario della partecipazione o organizzazione di convegni e congressi di livello internazionale, nazionale e regionale deve essere indirizzato allo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica.

Le manifestazioni realizzate in modalità ibrida ovvero in cui si prevede la partecipazione sia in presenza sia via *web* verranno regolate dai seguenti principi: *i)* Partecipazione in presenza – si rimanda alle disposizioni previste nel sottopar. V del par. b); *ii)* partecipazione via *web* – si rimanda alle disposizioni previste nel sottopar. VII del par. b) del presente documento.

Tale regola si applica sia ai relatori che ai discenti ed è valida per tutti gli eventi (ECM e non).

II. LE SEDI CONGRESSUALI

Le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalla Società devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo, con esclusione di luoghi destinati alla ristorazione, ed essere caratterizzate da un programma scientifico qualificante. L'ambito territoriale di provenienza dei partecipanti deve essere di livello internazionale, nazionale interregionale, regionale o locale. È fatto tassativo divieto alla Società di organizzare manifestazioni in località aventi esclusiva vocazione turistica nei seguenti periodi:

- dal 1° giugno al 30 settembre per quanto relativo alle località di mare;
- dal 15 dicembre al 31 marzo e dal 15 giugno al 15 settembre per quanto relativo alle località di montagna.

Le località italiane che si trovano sul mare e che costituiscono Capoluoghi di Regione o di Provincia, sedi, inoltre, di strutture universitarie e ospedaliere di rilievo, sono esenti dall'applicazione di tale divieto. Ciò, a condizione che i lavori congressuali e l'ospitalità dei partecipanti sia concentrata nel contesto cittadino del Capoluogo con esclusione, peraltro, di strutture che si trovino in prossimità di tratti di mare attrezzati e fruibili per la balneazione.

Il Personale è tenuto ad attuare tali precetti ed a garantirne il rispetto.



III. GLI EVENTI REGIONALI E LE RIUNIONI SCIENTIFICHE A LIVELLO LOCALE

Gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale sono caratterizzati da un ambito territoriale di provenienza dei partecipanti di livello provinciale o della singola regione. Gli eventi dovranno avere acquisito crediti ECM ed in tale occasione non potrà essere offerta alcuna ospitalità ad eccezione del coffee-break.

Per gli eventi che prevedano un numero di ore formative superiori a 6, potrà essere offerto un “light lunch” nell’intervallo tra la sessione della mattina e la sessione del pomeriggio all’interno della struttura nella quale si svolge la manifestazione congressuale. Tali eventi devono essere tenuti in sedi quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali tali da assicurare dignità scientifica.

Il Personale è tenuto ad attuare tali precetti ed a garantirne il rispetto.

IV. GLI EVENTI INTERREGIONALI

Gli eventi interregionali devono essere caratterizzati da un’equilibrata rappresentanza di medici provenienti da almeno tre regioni e non possono prevedere più di un pernottamento. Tali iniziative seguono le medesime disposizioni fissate dal Codice di Deontologico di FARMINDUSTRIA per gli eventi nazionali, diffusamente illustrate al paragrafo seguente.

Il Personale è tenuto ad attuare tali precetti ed a garantirne il rispetto.

V. LE MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Menarini IFR si impegna affinché in occasione dei convegni non ECM, in Italia e all’estero, organizzati da Società scientifiche o Enti e Istituzioni pubbliche e private, ed in occasione dei convegni in Italia, organizzati direttamente dalla Società, vi sia la presenza ad ogni evento di almeno il 10% di medici al di sotto dei 40 anni. In ogni caso, Menarini IFR garantisce annualmente la partecipazione del 10% di medici sotto i 40 anni.

Con riguardo all’ospitalità offerta, la stessa non può eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio del Congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione.

Eventuali oneri di ospitalità a carico della Società potranno riguardare Medici di medicina generale, farmacisti del territorio e, ove applicabile, infermieri solo in relazione ad eventi ECM che si tengano in Italia.



Nell'ambito delle manifestazioni congressuali, in Italia e all'estero, è fatto divieto di organizzare o sponsorizzare iniziative di tipo sociale, culturale o turistico e cene di gala. Sono invece consentite le cene sociali organizzate dal Congresso per la collegialità dei partecipanti e comprese nella quota di iscrizione al Congresso stesso.

È inoltre esclusa l'ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma.

Le manifestazioni congressuali non ECM organizzate a livello nazionale non potranno prevedere un numero di ore giornaliere di lavori effettivi inferiore a sei.

La disposizione di cui al presente punto non si applica agli eventi organizzati direttamente da Società scientifiche nazionali o internazionali.

L'ospitalità offerta da Menarini IFR in occasione di eventi congressuali deve intendersi limitata al viaggio, all'alloggio e al pagamento della quota di iscrizione al Convegno.

Nel corso delle giornate congressuali l'ospitalità offerta da Menarini IFR potrà comprendere anche i pasti e le bevande entro il tetto massimo di 70 euro per ciascun Operatore per pasto, per eventi che si tengono in Italia.

Per eventi che si tengono all'estero, si farà riferimento alla soglia economica fissata dal Codice deontologico del Paese sede della manifestazione, ove individuata. Diversamente, il limite resta fissato in 70 euro anche per l'estero.

Deve comunque essere garantito il rispetto del principio di sobrietà ed il pasto deve essere offerto preferibilmente nella medesima struttura alberghiera dove alloggiano gli ospiti o in strutture adiacenti.

Il Personale è tenuto ad attuare tali precetti ed a garantirne il rispetto.

VI. IL MATERIALE PROMOZIONALE UTILIZZABILE IN SEDE CONGRESSUALE

Nel corso degli eventi congressuali potranno essere distribuiti gadget di valore trascurabile ed attinenti alla professione del medico o del farmacista con esclusione di oggetti che richiamino graficamente le confezioni dei farmaci. Sui gadget potrà essere riportato il nome delle specialità medicinali e/o la denominazione del principio attivo e/o la ragione sociale di Menarini IFR.



VII. L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE VIA WEB

Menarini IFR ha la facoltà di sponsorizzare iniziative di formazione e aggiornamento medico scientifico realizzate attraverso lo strumento elettronico quali web meeting, e-meeting o formazione a distanza (FAD) ed eventi analoghi.

Nell'ambito di tali iniziative, è fatto assoluto divieto di condizionare, influenzare e/o ingerirsi, in qualsiasi modo, nella programmazione e/o nella definizione dei contenuti degli eventi formativi.

Le iniziative in parola non potranno prevedere alcuna forma di ospitalità e non sono soggette ad alcun vincolo sotto il profilo della durata dei lavori.

VIII. I CORSI DI AGGIORNAMENTO

Le norme dettate per i congressi, i convegni e le riunioni scientifiche sono valide anche con riferimento ai corsi di aggiornamento medico-scientifici organizzati a qualsiasi livello territoriale.

È fatto divieto di organizzare e sponsorizzare la partecipazione di operatori a corsi di aggiornamento non aventi una specifica finalità medico-scientifica, quali corsi di lingua straniera, di natura informatica, fiscale o iniziative analoghe.

È consentita invece la sponsorizzazione di iniziative di aggiornamento dirette agli operatori sanitari (ovvero le diverse figure mediche, i farmacisti, i direttori sanitari, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private) ed aventi ad oggetto materie strettamente inerenti la gestione sanitaria in diretto rapporto con i farmaci, a condizione che le stesse si tengano in Italia, siano organizzate da soggetti qualificati, si svolgano in sedi ospedaliere o universitarie o comunque idonee ad assicurare dignità scientifica e si concludano entro l'arco di una giornata con una previsione di almeno 6 ore di lavori effettivi. In questo caso, la Società non potrà sostenere alcun onere di ospitalità ad eccezione di un light lunch.

È inoltre consentita la sponsorizzazione di iniziative la cui durata sia superiore ad una giornata solo nel caso si tratti di eventi di livello nazionale, organizzati da Società qualificate in rapporto alla tematica trattata. In tale ipotesi la Società potrà sostenere anche gli oneri di viaggio e ospitalità a favore dei partecipanti con il limite massimo di un pernottamento.



IX. I SIMPOSI SATELLITE

Qualora la Società provveda all'organizzazione di simposi satellite in coincidenza con manifestazioni congressuali in Italia o all'estero, il Personale deve rispettare le vigenti disposizioni normative e deontologiche in materia di Convegni e Congressi e, ove applicabile, la normativa in materia di Educazione Continua in Medicina.

Tali iniziative dovranno tenersi o all'interno dell'evento principale oppure nella mezza giornata che precede l'inizio o segue la fine dello stesso.

Qualora quest'ultimo abbia inizio nel pomeriggio il simposio satellite si terrà la mattina dello stesso giorno oppure nel pomeriggio dell'ultimo giorno nel caso in cui l'evento principale si concluda a metà giornata.

X. VISITE AI LABORATORI AZIENDALI

E' consentita la visita degli operatori sanitari ai laboratori aziendali, a condizione che sia previsto, nell'ambito della visita, un adeguato spazio di formazione-informazione, che la durata della visita stessa non ecceda l'arco di una giornata, che l'ospitalità offerta sia limitata al periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio e le dodici ore successive alla conclusione dell'iniziativa e non presenti caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecniche della visita stessa.

In tale ambito, la Società può offrire agli operatori sanitari invitati esclusivamente viaggi aerei in classe economica e soggiorno in alberghi con un massimo di quattro stelle. In tali occasioni, inoltre, è esclusa l'ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma ed è vietata l'organizzazione di iniziative di tipo sociale, culturale o turistico e di cene di gala.

XI. GLI INVESTIGATORS' MEETINGS

Gli *Investigators' Meetings* – ovvero le riunioni di studio degli sperimentatori, aventi ad oggetto studi pre-clinici, clinici o osservazionali – organizzati dalla Società devono prevedere un numero di partecipanti proporzionato al numero dei Centri coinvolti nello studio, devono essere finalizzati alla formulazione di un protocollo da depositare presso il Comitato Etico Locale o comprovati dall'esistenza di uno specifico protocollo depositato presso il Comitato Etico Locale stesso ed essere privi di eventuali ricadute promozionali.



La durata dell'iniziativa deve essere conforme con il programma dei lavori con esclusione di eventuali aspetti turistico-ludici e di spese di ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello.

La scelta delle località deve essere effettuata secondo i medesimi criteri individuati per convegni e congressi, così come l'individuazione dei limiti di ospitalità offerta.

Non è consentita l'organizzazione o la sponsorizzazione di iniziative che si svolgano all'estero qualora riguardino studi che coinvolgano per la maggior parte Centri italiani ovvero qualora vi partecipino prevalentemente medici italiani. Qualora per raggiungere la sede dell'Investigator Meeting siano necessari voli intercontinentali superiori alle 6 ore consecutive di volo, sarà possibile prevedere per i partecipanti il viaggio in business class. Tale possibilità non è applicabile agli Investigator Meetings relativi a studi osservazionali.

XII. INTERAZIONI CON ALTRI SOGGETTI NON PRESCRITTORI COINVOLTI NEL PERCORSO DI CURA DEL PAZIENTE

La Società può svolgere attività formativa e informativa in favore dei soggetti non prescrittori coinvolti nel percorso di cura del paziente, purché tali attività non abbiano finalità promozionale e le informazioni trattate siano connesse al ruolo di tali soggetti nel processo di gestione del paziente, nella ricerca clinica e nella corretta e sicura somministrazione della terapia.

È permesso l'utilizzo del foglietto illustrativo e dei materiali realizzati ai fini della minimizzazione del rischio dell'uso dei farmaci sempreché questi siano utilizzati nel formato e, ove previsto, nelle modalità autorizzate dalle Autorità regolatorie.

È vietata qualunque forma di pubblicità così come definita ai sensi del D.lgs. 219/2006.

La partecipazione a eventi, corsi e congressi è permessa, nel rispetto dei limiti di legge per le sole iniziative aventi tematiche non attinenti ai farmaci ai sensi dell'art. 124, comma 9, D.lgs. 219/2006.

L'eventuale ospitalità offerta da parte delle aziende in favore di tali soggetti non prescrittori può riguardare solo eventi ECM in Italia e deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei principi disposti dal par. b) del presente documento in materia di convegni e congressi e - se dipendenti pubblici - nel rispetto dei regolamenti adottati dai relativi Enti di appartenenza. Al di fuori dell'ambito ECM, qualsiasi altra utilità a favore di soggetti



non prescrittori, coinvolti nel percorso di cura del paziente, è soggetta al limite di 150 euro annui, anche in conformità con le disposizioni del D.P.R. 62/2013 art. 4.

XIII. INFORMAZIONI AL PUBBLICO

La Società può fornire reattivamente, tramite personale non afferente ad aree commerciali o di marketing, informazioni al pubblico attinenti prodotti, purché tali informazioni non abbiano natura commerciale, siano legate alla corretta preparazione e somministrazione del farmaco, forniscano supporto informativo al cittadino per rispondere a domande specifiche sul prodotto (es: presenza o assenza di allergeni non riportati nel foglietto illustrativo, dati di stabilità del prodotto), siano presenti in fonti vigenti e referenziate quali, nello specifico, il foglietto illustrativo e altri documenti sottoposti alle Autorità Regolatorie o derivino da siti Istituzionali di autorità regolatorie o governative.

L'attività di comunicazione reattiva deve essere adeguatamente tracciata, documentata e archiviata.

E' possibile inserire informazioni comprendenti il nome commerciale e la riproduzione integrale e letterale del foglietto illustrativo in formato digitale statico, anche con QR Code previamente autorizzato da AIFA, così come la riproduzione fedele della confezione del medicinale/dispositivo, sui siti internet dell'azienda ad accesso pubblico, purché tali informazioni non siano state oggetto di una selezione o rimaneggiamento e siano contenute in una parte specifica del sito accessibile esclusivamente tramite un'azione attiva di ricerca da parte dell'utente che vuole ottenerle.

È vietato, in ogni caso, fornire consulti terapeutici o raccomandazioni di trattamento, rinviando il paziente/*caregiver* al medico curante.

È vietata qualsiasi condotta, diretta o indiretta, con finalità promozionale, che resta interdetta dal Codice Deontologico di Farmindustria.

XIV. INFORMAZIONI DIVERSE DALLA PROMOZIONE DEL FARMACO

Ogni interazione che non ricade nell'alveo della promozione del farmaco deve essere effettuata nel rispetto della legge e delle regolamentazioni applicabili, garantendo il divieto di svolgimento di qualunque forma di pubblicità del farmaco così come definita ai sensi del D.lgs. 219/2006.

Di seguito, gli ulteriori requisiti di dettaglio applicabili a specifiche interazioni non promozionali.

Accesso e *institutional affairs*



Nel corso del ciclo di vita del farmaco è possibile svolgere attività istituzionali, di accesso o ulteriori interazioni non promozionali nei confronti di istituzioni e operatori sanitari aventi la finalità di garantire l'accessibilità dei farmaci alle cure.

È ammesso l'utilizzo di materiali aventi contenuti farmaco-economici o connessi al valore del prodotto, inteso nella sua accezione di vantaggio economico e risparmio per il sistema sanitario, così come in tema di politiche sanitarie, patologia e *patient journey* sempreché questi siano differenziati per forma e contenuto da quelli impiegati per le attività promozionali e non contengano elementi promozionali.

Account management

È possibile effettuare attività volte a garantire l'applicazione delle politiche commerciali tramite interazioni con le controparti pubbliche o private coinvolte nei processi di approvvigionamento dei farmaci.

È ammesso l'utilizzo di listini quali materiali purché non contengano elementi promozionali.

Scientific exchange

Per il tramite del personale di area medica è possibile svolgere nei confronti degli operatori sanitari attività volte alla condivisione reciproca di dati e informazioni non promozionali su tematiche connesse al contesto sanitario e alle sue dinamiche.

In particolare, è consentita la condivisione proattiva di dati e *insight* connessi alla pratica clinica nonché di informazioni fattive e non promozionali relative alla pipeline aziendale o connesse alle attività di accesso di nuovi prodotti quali, a titolo esemplificativo, le informazioni contenute in siti istituzionali o registri gestiti da Enti/Istituzioni pubbliche, le pubblicazioni indipendenti indicizzate o gli atti congressuali non promozionali relativi ad eventi di levatura nazionale o internazionale.

Altre tipologie di informazioni aventi ad oggetto i prodotti aziendali potranno essere fornite agli operatori sanitari solo su base reattiva e previa specifica richiesta non sollecitata.



c) Rapporti con i professionisti del settore sanitario, con le organizzazioni sanitarie e le terze parti

Viene riconosciuta l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili, in quanto essenziali affinché i comparti delle tecnologie mediche possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i Professionisti del settore sanitario.

Menarini IFR si impegna ad attuare pratiche commerciali etiche e mantenere una condotta socialmente responsabile in relazione alle interazioni con i Professionisti del settore sanitario. Inoltre, si impegna a rispettare l'obbligo dei Professionisti del settore sanitario di prendere decisioni indipendenti rispetto alla pratica clinico-diagnostica.

La Società potrà organizzare direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, iniziative:

- di aggiornamento scientifico-clinico legate al prodotto alle procedure cliniche e al proprio business;
- di aggiornamento, formazione di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico-sociali legate al settore di riferimento;
- di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché diffusione della cultura della prevenzione.

I. LE CONSULENZE SCIENTIFICHE

Nell'ambito delle attività di collaborazione scientifica fra Menarini IFR e il mondo scientifico, il Personale deve rispettare la normativa vigente, le previsioni del Codice Deontologico di Farmindustria (per i profili rilevanti) e le procedure aziendali vigenti.

La collaborazione può essere attivata anche tramite consulenze scientifiche, purché sia garantita comunque la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità dell'iniziativa.

L'aspetto decisionale di tali iniziative è riservato ai vertici operativi aziendali ed ha carattere collegiale nel rispetto delle procedure aziendali esistenti sul punto.

In particolare, il Personale deve accertarsi che tali forme di collaborazione rispettino i seguenti criteri:



- stipula di un contratto scritto tra il medico e Menarini IFR che specifichi la natura del servizio prestato. L'esigenza di tale servizio deve essere chiaramente identificata;
- previsione nel contratto dell'obbligo per il consulente di dichiarare il rapporto in essere con l'azienda farmaceutica in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull'argomento oggetto del rapporto di collaborazione;
- conservazione della documentazione riguardante i servizi offerti dai consulenti per un periodo di almeno 3 anni;
- quantificazione del compenso riconosciuto per i servizi offerti secondo criteri di economicità e riflettere il valore di mercato dei servizi stessi. Deve inoltre essere garantita la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità dell'iniziativa.

In tutti i casi in cui siano previsti viaggi o qualsiasi forma di ospitalità, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti in materia di convegni e congressi.

II. LE BORSE DI STUDIO

Nel caso in cui la collaborazione tra la Società e il mondo scientifico sia attivata anche tramite borse di studio, le stesse dovranno avere ad oggetto un Progetto di rilevante interesse scientifico con specifici e misurabili obiettivi; dovranno essere subordinate alla preventiva stipula di una specifica Convenzione con la struttura dove il beneficiario opera, nella quale siano precisate tutte le condizioni applicabili; dovranno avere carattere singolare e non abituale, non potendosi ripetere prima di 3 anni con la medesima Unità Operativa/Dipartimento.

Tale limite temporale non si applica, pertanto, nel caso di Unità Operative/Dipartimenti diversi tra loro anche se appartenenti alla stessa Struttura Ospedaliera. L'aspetto decisionale relativo all'erogazione delle borse di studio deve essere riservato ai vertici operativi aziendali.

La Società è tenuta a rendere pubblico attraverso il proprio sito internet entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco delle borse di studio erogate per singolo Centro nel precedente anno solare unitamente al valore economico dei singoli finanziamenti.



III. I COMITATI DI CONSULENZA - ADVISORY BOARDS

Gli *Advisory Boards* sono "consigli consultivi" composti da medici e/o operatori sanitari che, in qualità di consulenti, forniscono pareri e supporto alla Società per lo sviluppo della conoscenza sui suoi prodotti e/o sulle patologie ad essi legate, riguardo gli studi clinici in corso e quelli pianificati e con riferimento ad aree di ricerca e altri argomenti medico-scientifici, discutendo tra pari (*Peer to Peer discussion*).

Gli *Advisory Boards* possono fornire alla Società anche opinioni riguardo gli studi conclusi, sull'utilizzo dei prodotti nelle indicazioni approvate, sul materiale promozionale ed i percorsi di utilizzo clinico nell'indicazione approvata.

I rapporti con i professionisti coinvolti negli *Advisory Boards* devono essere regolati da uno specifico contratto di consulenza.

In particolare, il Personale di Menarini IFR deve verificare che:

- prima dell'inizio della prestazione, sia concordato per iscritto la natura dei servizi che devono essere forniti, nonché, salvo quanto previsto dalla lett. f), la base per il pagamento di tali servizi;
- prima della richiesta dei servizi e della stipula dei contratti con i futuri consulenti, sia stata chiaramente individuata una legittima esigenza per la prestazione dei servizi;
- i criteri per la selezione dei consulenti siano direttamente connessi all'esigenza individuata e i soggetti incaricati della selezione dei consulenti abbiano le competenze necessarie per valutare se lo specifico operatore sanitario soddisfi tali criteri;
- il numero degli operatori sanitari coinvolti non sia superiore al numero ragionevolmente necessario per soddisfare l'esigenza individuata;
- si tenga traccia delle prestazioni fornite dai consulenti e si faccia un uso appropriato della relativa documentazione;
- la remunerazione per i servizi sia ragionevole ed in linea con il valore di mercato del servizio fornito.

È fatto esplicito divieto di strumentalizzare i contratti di consulenza per giustificare remunerazioni agli operatori sanitari, altrimenti non dovute.



In ogni caso, il coinvolgimento di un operatore sanitario ai fini della fornitura del relativo servizio, non deve mai costituire induzione a raccomandare, prescrivere, acquistare, fornire, vendere o somministrare un determinato farmaco.

IV. I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

La collaborazione con le Società Scientifiche e le Associazioni Mediche è ispirata alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, ed è svolta in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale, di cui è ben nota la missione.

V. LE SPERIMENTAZIONI E LE INDAGINI CONNESSE AI PRODOTTI

Nel caso di ricerche scientifiche o sperimentazioni promosse, rispettivamente, dalla Società o dagli enti ai quali, eventualmente, Menarini IFR fornisca un sostegno esterno, deve sempre essere ispirata da un genuino interesse scientifico, teso allo sviluppo di procedure cliniche, ovvero alla valutazione clinica di prodotti.

Il Personale deve verificare che sia stipulato un contratto scritto con gli Enti coinvolti nello Studio, sia approvato il Protocollo di Studio dalla Direzione Medica, la remunerazione sia quantificata in base a criteri di economicità e al valore di mercato del lavoro svolto, che gli ISF non siano coinvolti negli aspetti di natura economico finanziaria.

È poi opportuno che all'interno dell'organizzazione aziendale, la Società separi il processo valutativo e decisionale relativo ai progetti di ricerca (es. valutazione di interesse e opportunità di svolgere o supportare una ricerca clinica, selezione dei siti di ricerca, principio di rotazione ove applicabile, ecc.) dai processi e dalle dinamiche promozionali e di vendita e, in generale, dall'organizzazione commerciale, anche nel caso in cui l'ente dovesse avere un approccio differente.

I compensi eventualmente elargiti all'ente esecutore della ricerca per conto di MENARINI IFR dovranno essere determinati sulla base del principio di *fair market value*.

Lo studio non deve contenere elementi di induzione o raccomandazione a prescrivere o ad acquistare un particolare medicinale.



Gli IFS potranno essere coinvolti negli studi osservazionali esclusivamente sotto il profilo logistico, con esclusione di qualsiasi aspetto di natura economico-finanziaria.

Nell'ipotesi in cui, ai fini dello studio o ai fini di una iniziativa di formazione realizzata direttamente o indirettamente dalla Società, si renda necessario il ricorso a supporti di carattere strumentale finalizzati esclusivamente a tali studi o iniziative, la distribuzione ai medici delle strumentazioni deve essere effettuata attraverso l'Ente o gli Enti coinvolti nello studio (ASL, Università, Enti Ospedalieri e IRCCS) ed il relativo utilizzo deve essere regolamentato nell'ambito di una specifica Convenzione tra la Società e detti Enti.

In ogni caso, occorre che siano garantiti sia l'utilizzo delle strumentazioni a tempo determinato esclusivamente ai fini del completamento dello studio o dell'iniziativa di formazione, sia il ritiro delle stesse al termine dello studio o dell'iniziativa.

Nel caso in cui la sperimentazione o lo studio si componesse di più fasi o la Società dovesse condurre, presso lo stesso Ente, più studi, in stretta sequenza tra loro (in cui tra la fine di uno studio e l'inizio di quello successivo non intercorresse più di 6 mesi di tempo), l'Ente potrà far pervenire una richiesta formale all'azienda per trattenere il bene, individuando la durata dell'ulteriore (o dell'ulteriore fase di) sperimentazione o studio e le finalità di utilizzo del bene, posto che sia dichiarato che il centro non possa utilizzare lo strumento per altri fini durante l'intervallo tra una sperimentazione e la successiva. La Società accogliere tale richiesta con formale risposta. La durata massima della concessione d'uso del bene non deve comunque eccedere la durata complessiva della sperimentazione o dello studio. Altresì l'idoneità d'uso del bene deve essere garantita per tutta la durata della concessione d'uso dello stesso. Al termine dello studio il ritiro del bene deve essere espressamente documentato e reso disponibile a cura della Società su eventuale richiesta del Comitato di controllo nell'ambito di accertamenti istruttori. Sempre nell'ambito di tali studi, non è consentito il ricorso a supporti informatici (sia hardware che software) a meno che tali supporti siano assolutamente indispensabili alla conduzione dello studio e vi sia incompatibilità funzionale tra detti supporti e quelli in uso presso gli Enti dove si svolge lo studio in questione, ovvero vi è rischio di commistione fra i dati funzionali alla conduzione dello studio – o comunque ottenuti nel corso dello stesso – con quelli già presenti nella strumentazione in uso presso tali Enti. Tale materiale informatico sarà, in ogni caso, utilizzabile solamente ai fini dello specifico studio a cui esso è destinato.

Il Personale deve rispettare tali precetti e garantirne l'attuazione.



VI. SITI INTERNET

Il sito Internet predisposto dall'Azienda diretto al pubblico risponde ai requisiti previsti dalle Leggi e dai regolamenti vigenti in materia, garantisce che sia identificata la fonte delle informazioni trasmesse, i destinatari delle informazioni, gli obiettivi del sito. L'Azienda garantisce che eventuali informazioni di tipo promozionale relative a farmaci per i quali non è consentita la pubblicità presso il pubblico saranno inserite in sezioni riservate esclusivamente - ed accessibili solo - alla classe medica e ai farmacisti. L'Azienda garantisce inoltre che eventuali messaggi promozionali relativi ai farmaci pubblicizzati presso il Pubblico saranno inseriti nel sito internet nel rispetto della normativa vigente.

VII. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI E I PAZIENTI ESPERTI

Il supporto economico diretto o indiretto nei confronti delle Associazioni dei pazienti avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- preventiva sottoscrizione di un accordo diretto a disciplinare l'ammontare del finanziamento e la finalità per la quale esso viene erogato in conformità alle procedure aziendali;
- le sponsorizzazioni eventualmente concesse nei confronti delle Associazioni dei pazienti saranno trasparenti e prive di finalità promozionali;
- l'Azienda non inserirà mai alcuna clausola volta a far sì che sia l'unico soggetto sponsorizzatore nei confronti di una certa Associazione di pazienti;
- i viaggi e le forme di ospitalità rispetteranno le stesse modalità e limiti previsti in materia di convegni e congressi;
- sarà inserito nel sito Internet aziendale l'elenco delle Associazioni di Pazienti eventualmente supportate.

Al solo fine di sostenere la Salute pubblica o la Ricerca, possono essere stipulati contratti tra la Società e Associazioni dei Pazienti finalizzati a fornire alle aziende stesse specifici servizi; tali attività non devono avere finalità promozionale.



È consentito inoltre il coinvolgimento di rappresentanti delle Associazioni dei Pazienti e, previa applicazione di uno specifico processo approvativo segregato, di ‘pazienti esperti’, quali consulenti per servizi quali la partecipazione ad *advisory board*.

Le motivazioni sottostanti all’attivazione di incarichi di consulenza con pazienti esperti dovranno essere ben definite, documentabili e non promozionali e avere la finalità di raccogliere o diffondere informazioni e *insight* volti a comprendere le necessità dei pazienti e il loro punto di vista. L’attivazione di tali incarichi è demandata a funzioni non commerciali.

Sono considerati “pazienti esperti” i pazienti che, oltre ad avere conoscenza diretta della patologia, sono dotati di specifica competenza ed esperienza in aspetti connessi alla ricerca e sviluppo dei farmaci, alle attività regolatorie o in attività di *advocacy* intesa quale capacità di promuovere e supportare le cause e le necessità di una pluralità di pazienti; tali competenze dovranno essere effettive e documentabili e potranno essere corredate da certificazioni o attestati rilasciati a seguito di partecipazione a corsi e programmi formativi realizzati da terze parti qualificate ed indipendenti.

In sede di assegnazione di incarichi a pazienti esperti deve, inoltre, essere verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di conflitti di interesse; tale verifica potrà essere effettuata anche tramite specifica autodichiarazione.

In caso di assegnazione di incarichi a singoli componenti di Associazioni dei pazienti e “pazienti esperti”, le aziende potranno sostenere o rimborsare, ove documentati, gli eventuali costi di viaggio e ospitalità necessari allo svolgimento dell’incarico nel rispetto delle disposizioni applicate a viaggi e ospitalità previste al par. b) del presente documento.

In caso di assegnazione di incarichi a “pazienti esperti” potrà inoltre essere prevista un’idonea forma di remunerazione, purché ragionevole, appropriata e strettamente proporzionata alla natura e durata dell’incarico.

Per la gestione dei servizi, deve essere sottoscritto un accordo o un contratto preventivo nel quale vengano specificati la natura, le modalità di svolgimento dell’incarico e, ove previsto, i criteri per il pagamento dei servizi stessi. Nell’ambito del contratto deve essere chiaramente individuata e documentata l’esigenza del ricorso a tali servizi.



Nel contratto con i pazienti esperti deve, inoltre, essere previsto l'obbligo per il consulente di dichiarare il rapporto in essere con l'azienda farmaceutica in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull'argomento oggetto della consulenza.

La Società ogni anno deve dare pubblicità alla lista di Associazioni dei Pazienti nei cui confronti sono stati stipulati contratti di Servizio.

La Società deve, infine, per i pazienti esperti, rendere pubblico in forma aggregata l'ammontare complessivo dei trasferimenti di valore effettuati nonché, previa acquisizione di specifico consenso, l'elenco dei singoli nominativi coinvolti.

Il Personale deve rispettare tali precetti e garantirne l'attuazione.

VIII. PATIENT SUPPORT PROGRAM

Si definisce *Patient Support Program (PSP)* una iniziativa che ha per finalità la messa a disposizione da parte dell'azienda farmaceutica di servizi aggiuntivi e non sostitutivi a quelli in capo all'Ente o al SSN a diretto beneficio del paziente in trattamento con uno specifico farmaco già autorizzato all'immissione in commercio.

La Società potrà finanziare un provider per organizzare un PSP. In tal caso il provider potrà inviare il proprio personale specializzato, qualificato e previamente formato, presso il domicilio del paziente o presso strutture sanitarie pubbliche o private, a condizione che il rapporto tra l'Azienda e il fornitore rientri nella forma dell'appalto di servizi senza quindi alcuna forma riconducibile alla somministrazione di manodopera o al distacco. La Società è comunque responsabile dei servizi erogati dal provider esterno incaricato.

Il programma e il materiale utilizzato non devono, in ogni caso, essere uno strumento promozionale, ma funzionali unicamente alla comunicazione di informazioni necessarie all'utilizzo appropriato del farmaco.

La durata dei servizi offerti dal PSP deve essere previamente definita e congrua rispetto al bisogno identificato e al relativo beneficio desiderato per il paziente.

La funzione aziendale che ha la responsabilità decisionale del PSP non deve essere commerciale e opera con la supervisione della funzione compliance dell'azienda.

Il PSP deve garantire la gestione della farmacovigilanza, la gestione della privacy, la responsabilità della gestione dei materiali, la responsabilità per la compliance.



La Società deve restare estranea al trattamento dei dati personali dei pazienti coinvolti nel PSP. L'Azienda potrà visualizzare solo dati aggregati a fini statistici sull'utilizzo del servizio.

d) La trasparenza dei trasferimenti di valore, gli operatori sanitari, le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei pazienti e i pazienti esperti

I. OBBLIGO DI TRASPARENZA

La Società deve documentare e rendere pubblici ogni anno, attraverso un apposito modello, gli eventuali trasferimenti di valore, sia in denaro che in natura, effettuati direttamente o indirettamente nei confronti degli operatori sanitari e delle organizzazioni sanitarie.

Devono essere oggetto di documentazione e pubblicità sia i trasferimenti effettuati direttamente dalla Società, che quelli effettuati indirettamente per conto di Menarini IFR attraverso un soggetto terzo.

I dati dovranno essere pubblicati sul *website* aziendale e la Società è tenuta a conservare per un periodo di almeno tre anni apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto il consenso dell'operatore sanitario alla pubblicazione dei dati.

Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi ai farmaci OTC nonché quelli relativi al materiale promozionale di cui al punto 2.13 del Codice Deontologico di Farindustria, ai pasti e alle bevande ed ai campioni di medicinali.

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore e la relativa periodicità si rinvia a quanto previsto dal Codice Deontologico di Farindustria.

I Destinatari si impegnano sin d'ora ad adempiere agli obblighi in materia di trasferimenti di valore di cui alla L. 62/2022 recante *"Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie"* (c.d. *Sunshine Act*).¹

¹ In particolare, l'articolo 5 del *Sunshine Act* prevede l'istituzione del registro pubblico *"Sanità trasparente"*, in cui, devono essere raccolte tutte le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate dalle imprese produttrici in favore di un soggetto operante nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria aventi alcune caratteristiche.



II. PUBBLICAZIONE DEI DATI SU BASE INDIVIDUALE E AGGREGATA

La Società deve rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell'anno precedente con riferimento a:

- a. spese di partecipazione a convegni e congressi con riguardo a quota di iscrizione, viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
- b. spese per attività di consulenza e prestazioni professionali non rientranti nelle attività di cui alla precedente lettera a), risultanti da uno specifico contratto tra l'Azienda e il singolo operatore da cui risulti la tipologia del servizio prestato.

A tal fine la Società impiega il massimo sforzo possibile per ottenere il consenso degli operatori alla pubblicazione dei dati.

Qualora l'operatore non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, la Società deve comunque provvedere alla pubblicazione dei dati su base aggregata, secondo le modalità previste dal Codice Deontologico di Farmindustria.

La Società deve rendere pubblico l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna organizzazione sanitaria, nel corso dell'anno precedente con riferimento a:

- a. donazioni e contributi (inclusi i comodati d'uso) sia in denaro che in natura;
- b. finanziamenti diretti o indiretti ad eventi congressuali, effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti, inclusa la sponsorizzazione dei medici a convegni e congressi con il pagamento della quota di iscrizione o delle spese di viaggio e ospitalità;
- c. transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto scritto tra aziende farmaceutiche e istituzioni, organizzazioni o associazioni che forniscono qualsiasi tipo di servizio non ricompreso nelle precedenti categorie a) e b).

Nel caso in cui un trasferimento di valore sia stato effettuato nei confronti di un singolo operatore, indirettamente attraverso una struttura sanitaria o un soggetto terzo, tale dato deve essere pubblicato su base individuale ove possibile, nonché una volta soltanto.